

A gloria del Padre

Un secolo di clausura papale

sr. CLARA MARIA FUSCIELLO osc.

Premessa

La preghiera nella fede cristiana è relazione con Dio che cerca l'uomo, come la Sacra Scrittura ci mostra fin dalle prime pagine del libro della *Genesi*: il Signore crea l'essere umano quale suo interlocutore privilegiato. Come ogni relazione, l'orazione si nutre di momenti qualificati di incontro, di dialogo e di intimità, a volte fatti di sguardi e di silenzi, a volte di parole. Mantenere l'orientamento all'altro, ascoltarlo davvero – ne facciamo esperienza tutti nel nostro quotidiano – implica attenzione, silenzio, tempo. Così anche per la preghiera, sia essa personale, come la meditazione o la *lectio divina*, l'adorazione o la preghiera litanica, sia essa comunitaria, come la liturgia delle ore o la celebrazione eucaristica, sono un dialogo fatto di parole e di silenzio, di canto e di ascolto. Chi poi fa della preghiera la sua vita – per «divina ispirazione» – risposta alla chiamata di Dio, sa quanto sia importante mantenere un clima di raccoglimento e di silenzio perché il dialogo con Colui che ci cerca possa continuare sempre nel segreto del cuore. È una esigenza che spinge oggi non poche comunità a lasciare sedi storiche, ma immerse ormai nei centri rumorosi di una città, per ritrovare anche esteriormente un clima che aiuti la vita di preghiera. La clausura, negli istituti religiosi, delimita lo spazio all'interno del quale deve essere assicurato questo clima, il luogo dell'affezione a Cristo, dove vivere nella sua compagnia e dove non sono ammessi gli estranei. Essa deve essere materiale, efficace e radicale nelle comunità che sono ordinate integralmente alla vita contemplativa, perché segno della Chiesa che vive per il suo Signore, testimonianza della dimensione escatologica di tutta la vita cristiana.

Nell'intervento all'incontro internazionale «Vita consacrata in comunione» organizzato dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (= CIVCSVA), nel febbraio del 2016 a Roma, mons. José Rodríguez Carballo, segretario del medesimo dicastero, non esitò a parlare della clausura oggi come di «una realtà in crisi». Una crisi che viene da lontano, ma che negli ultimi anni si è manifestata in modo evidente nella diversificazione delle prassi di molte comunità ed è stata confermata dalle contrastanti risposte al questionario sottoposto ai monasteri nel 2014 dalla stessa Congregazione¹. Come ricordava mons. Carballo:

«Ci sono sorelle che hanno paura di qualsiasi cambiamento che possa toccare la disciplina attuale della clausura; altre, al contrario, credono che sia necessario e urgente rivedere molti elementi che configurano la clausura ai nostri giorni, ovvero, secondo loro, tali elementi non rispondono più alle esigenze attuali che avvertono molti monasteri, e anche a un'antropologia attuale della donna».

¹ Vedi sotto.

Posizioni divergenti, in cui la clausura costituisce il sintomo forse più evidente dall'esterno di una crisi di identità della vita contemplativa femminile², alla quale la costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere*, promulgata il 22 luglio 2016³, chiede di «riflettere e discernere» su alcuni aspetti essenziali e costitutivi⁴. La clausura è uno di questi e su di essa si chiede un serio discernimento; essa è anche uno dei quattro ambiti considerati nell'istruzione applicativa *Cor orans*, pubblicata il 15 maggio 2018⁵.

Un tema, dunque, di grande attualità, una opzione che, come è stato lucidamente affermato, andrebbe storicamente riesaminata per la complessità dei fattori implicati. La clausura, infatti, soprattutto quella femminile, cambia funzione e senso in dialogo con il contesto vitale di ciascuna epoca, spingendo a rivedere gli schemi consueti di normalizzazione e disciplinamento istituzionale che costituiscono la base delle nostre pre-comprensioni⁶. Separarsi dal mondo è fenomeno originario del monachesimo e le prime norme dei cenobi vengono definite nelle regole, nascono quindi da una esigenza di vita. Fino al V-VI secolo esse sono uguali per uomini e donne, si diversificano poi gradualmente per una serie di fattori sia intra-ecclesiali che socio-culturali, diventando per le donne sempre più rigide. Dal 1298 con il decreto *Periculoso* di Bonifacio VIII la clausura viene estesa a tutti i monasteri femminili, dando origine a quella che oggi prende il nome di “clausura papale”, essendo definita e regolata dalla Sede Apostolica. Il decreto non ebbe un'applicazione uniforme fino alla lettera *Circa pastoralis* di Pio V del 29 maggio 1566, che riprendeva in senso restrittivo le decisioni del Concilio di Trento, imponendo la clausura a tutta la vita religiosa femminile istituzionalizzata, comminando la scomunica per i trasgressori e affidandone la vigilanza al vescovo locale. La clausura femminile, portata all'estremo anche attraverso una architettura ben riconoscibile, si saldava con le dinamiche socio-economiche cittadine dell'età moderna che avevano fatto della monacazione, spesso non scelta liberamente, una prassi socialmente condivisa⁷. Questa clausura, che è poi alla base dell'immaginario comune, è rimasta sostanzialmente immutata, conoscendo inasprimenti progressivi, fino a confluire nel primo *Codice di diritto canonico* della Chiesa cattolica promulgato nel 1917. In quanto punto di arrivo di tutta la normativa precedente il *Codice* del 1917 si pone a inizio del presente percorso: uno studio della legislazione sulla clausura, in particolare quella papale, attraverso l'ultimo

² Per “vita contemplativa” intendiamo in questo studio quella canonica e non quella teologica, alla quale tutti siamo chiamati.

³ FRANCESCO, *Vultum Dei quaerere. Costituzione apostolica sulla vita contemplativa femminile*, in *Acta Apostolicae Sedis* (= AAS) 108 (2016) 8, 835-861 (= *VDq* seguita dal numero di paragrafo).

⁴ Per una panoramica sulla situazione degli istituti di vita contemplativa nel momento in cui veniva promulgata la costituzione, cf. J. RODRIGUEZ CARBALLO, *Vultum Dei Quaerere per crescere nella fedeltà creativa e responsabile*, LEV, Città del Vaticano 2017, 7-16.

⁵ CIVCSVA, *Cor orans. Istruzione applicativa sulla vita contemplativa femminile*, in AAS 6 (2018) 814-864 (= *CO* seguita dal numero di paragrafo).

⁶ Cf. A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, *Chiara e Foucault. La clausura come eterotopia*, in *Da santa Chiara a suor Francesca Farnese. Il francescanesimo femminile e il monastero di Fara in Sabina*, a cura di S. Boesch Gajano e T. Leggio, Roma 2013, 47-57.

⁷ Mi permetto di rimandare come esempio di quanto affermato a C.M. FUSCIELLO, *Il Buon Gesù di Orvieto. Fondazione, sviluppo e consolidamento di un monastero di clarisse in Età Moderna*, in *AFH* 111 (2018) 3-4, 455-505.

secolo, per osservarne la continuità e la trasformazione, fino alle ultime disposizioni contenute nell'istruzione *Cor orans*.

1. Il Codice di diritto canonico del 1917

Il *Codice di diritto canonico* del 1917 dedica alla clausura papale i cc. 597-603. Essa è prevista sia per gli istituti maschili sia per quelli femminili che emettono voti solenni⁸. Tuttavia risulta molto diversa anche per la natura clericale degli ordini maschili. Per questi, infatti, comporta solo l'obbligo di non ammettere le donne, con qualche eccezione (le consorti dei capi di stato o le donne al loro seguito). Più articolata la clausura papale femminile, che prevede le due obbligazioni fondamentali, ormai consacrate dalla tradizione, il divieto di uscita, ovvero la clausura attiva, e il divieto di ingresso, ovvero la clausura passiva. Quest'ultimo è esteso ad ogni persona di entrambi i sessi e di qualsiasi età senza licenza della Santa Sede, eccetto pochi casi elencati (l'ordinario nella sua visita o il visitatore o i loro delegati e il seguito; il confessore quando necessario per inferme e moribonde; le consorti dei reggitori dei popoli e del loro seguito e i cardinali; medici, chirurghi e altri di cui serva l'opera, ma con cautela e avendo l'approvazione dell'ordinario). Il divieto di uscita dal monastero, una volta emesso il voto solenne, è assoluto senza licenza della Santa Sede, eccetto il pericolo imminente di morte o altri pericoli gravissimi, con l'autorizzazione scritta, se c'è il tempo (!), dell'ordinario. Si specifica inoltre al c. 602 che la clausura del monastero dal punto di vista strutturale deve essere tale che nessuno possa guardare all'interno e viceversa. Quanti infrangono l'obbligo sia di ingresso – compresi quanti ne favoriscono l'entrata – sia di uscita sono passibili di scomunica *latae sententiae* (c. 2342). Tra le fonti del *Codice* per quanto riguarda la clausura per ben 120 volte si rinvia a documenti dei secoli XVI, XVII e XVIII, e 12 volte soltanto a documenti del XIX e XX secolo, ovvero il contesto storico di riferimento è in gran parte anteriore alla rivoluzione francese⁹. L'analisi delle fonti più recenti mostra inoltre la difficoltà a prendere atto dei mutamenti anche sociali che si stanno verificando. Si nota, per esempio, il diniego a concedere l'uscita per l'assistenza alle sorelle inferme in ospedale o anche per trasferimento in aiuto ad altre comunità¹⁰.

1.1 Istruzione Nuper edito

Il *Codice* chiedeva a tutti gli istituti di scrivere o aggiornare le proprie costituzioni alle nuove norme, dando così seguito a un numero considerevole di ricorsi anche in

⁸ La clausura papale per gli ordini maschili sarà soppressa – esclusi i monaci – nel 1970: cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI (= SCRIS), *Dichiarazione sulla clausura papale*, 4 giugno 1970, in *Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)*, edizione bilingue, EDB, Bologna 2001 (= *EVC* seguito dal numero marginale), n. 4597.

⁹ Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, *La clôture des moniales. Des origines au code de droit Canonique de 1917*, in *Vie consacrée* 39 (1967) 7-10.

¹⁰ PIO IX, const. *Apostolicae sedis*, 12 ottobre 1869, in *Codex Iuris canonici fontes, cura Petri card. Gasparri editi*, Vol III, *Typis Poliglottis Vaticanis* 1933, n. 552; S.C.S. *Officii*, 22 dicembre 1880, in *Id.*, Vol IV, 1951, n. 1068; S.C. Ep. et Reg., *Epistola*, 20 settembre 1815, in *Ivi*, n. 1894; *Epistola*, 10 luglio 1884, in *Ivi*, n. 2010.

materia di clausura alla Santa Sede. Questa ritenne opportuno fornire un documento più dettagliato a tale proposito pubblicando l'istruzione *Nuper edito* il 6 febbraio 1924. Soprattutto c'era bisogno di chiarimenti per il ripristino dei monasteri nelle aree già soggette alla soppressione. Ciò che nel *Codice* era implicito, nella *Nuper edito* viene affermato in apertura:

«La legge della clausura recepita nel Codice di Diritto canonico fu desunta dall'antico diritto, e che, in vigore dal tempo di s. Pio V, venne confermata da moltissime risposte delle Sacre Congregazioni e illustrata dalle trattazioni dei Dottori»¹¹.

I due obblighi fondamentali sono espressi subito. Notiamo che la clausura attiva viene definita come l'obbligo, una volta emessa la professione, «di rimanere sempre dentro il recinto del proprio monastero, cosicché senza speciale indulto della Santa Sede, non sia lecito [...] uscirne, eccetto nei casi indicati (c. 601)». La definizione ha una connotazione positiva mentre nel *Codice* è negativa. Si chiariscono poi sei punti sulle norme di edificazione di un monastero riguardo a tutti gli elementi dell'edificio che hanno relazione con l'esterno: le finestre, il coro, il confessionale, lo sportello per la comunione, la ruota, la chiesa esterna. L'obiettivo essenziale è impedire la visione sia dall'esterno e – fatta eccezione per la porta/ruota – anche dall'interno.

Il trasferimento, seppur per breve tempo, da un monastero all'altro anche dello stesso ordine, in aiuto o per la fondazione di una nuova casa e per la cura della salute sono ora cautamente possibili, viste le numerose richieste, ma occorre licenza della Santa Sede. Indicazioni precise vengono date per gli ingressi, e per quanti abitualmente entrano in monastero, come medici, operai, ecc. per i quali è necessaria la licenza dell'ordinario, previa informazione sulla loro fama e i loro costumi (ricordiamo che le licenze erano *ad personam* o *ad actum*).

Il n. IV dell'istruzione si occupa in particolare delle chiavi della clausura: esse devono restare «giorno e notte, presso la superiora, che le consegnerà alle monache designate, ogni qual volta occorrerà». La superiora risulta così la responsabile immediata della clausura senza che questo venga esplicitato. La normativa per il parlatorio, a cui è dedicato il n. V, prevede nella struttura la doppia grata fissa a distanza interna di circa 20 cm per impedire ogni tipo di contatto.

L'istruzione *Nuper edito* appare l'esito senza grandi novità di una normativa statica, non più rispondente alle esigenze reali dei monasteri. L'obiettivo della clausura, espresso con chiarezza nella bolla di Pio V, smarrito l'originario significato a servizio della vita contemplativa, rimaneva la difesa della castità della monaca, una donna “custodita” nel recinto del monastero, tenuta nascosta agli sguardi altrui: una impostazione resa possibile da un sistema economico basato sulle rendite e da un sistema sociale oramai sgretolati.

2. La costituzione apostolica *Sponsa Christi*

¹¹ SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI (= SCR), istr. *Nuper edito*, in AAS 16 (1924) 96.

Molte comunità avevano difficoltà a reggere l'urto dei cambiamenti che si erano verificati a partire dall'ultimo scorcio del XVIII secolo. Uniformità e accentuato isolamento dovuto alle leggi severe della clausura rendevano deboli le comunità anche dal punto di vista carismatico, spesso mantenendole dipendenti dal confessore di turno. Le due guerre mondiali ebbero il loro peso su una situazione già deteriorata. La diversificazione della vita religiosa femminile, non più soltanto claustrale grazie al riconoscimento delle congregazioni di vita apostolica, esigeva una ridefinizione identitaria. Sono anni di graduale ripensamento nella Chiesa. Ricordiamo i movimenti di rinnovamento in diversi ambiti come la Sacra Scrittura, la liturgia e la stessa vita religiosa, sia maschile che femminile. Nel 1950, in occasione del «I° Congresso generale degli Stati di perfezione» organizzato a Roma dal 29 novembre all'8 dicembre 1950, che aveva per tema proprio: «Il rinnovamento (*accommodata renovatione*) degli stati di perfezione in conformità all'epoca attuale e alle sue condizioni», Pio XII promulgava la costituzione apostolica «*Sponsa Christi Ecclesia*, per l'incremento del sacro istituto delle monache»¹². La costituzione reca la data del 21 novembre, festa della Presentazione di Maria al tempio, nella tradizione occidentale icona della vita femminile dedicata al servizio di Dio. La Chiesa intendeva rispondere alle problematiche della vita religiosa femminile monastica con un aggiornamento che avrebbe trovato conferma in ciò che il Concilio Vaticano II pochi anni più tardi chiederà a tutti gli istituti.

«A questo moderato aggiornamento dell'istituto delle Monache, ci muovono, anzi ci costringono le accurate informazioni che su questo punto ci giungono da ogni parte del mondo e, conseguentemente, il concetto che ci siamo formato dei gravi bisogni in cui spesso, se non sempre, esse si dibattono. Difatti ci sono non pochi monasteri che purtroppo soffrono la fame, la miseria, l'inedia; e molti conducono, per difficoltà domestiche, una vita dura e non più oltre tollerabile. Tal altri poi, quantunque non vivano nell'indigenza, stando però completamente separati dagli altri Monasteri, non di rado languiscono. Troppo rigide leggi di clausura facilmente aprono la strada a non lievi difficoltà. Infine, crescendo ogni giorno più le necessità della Chiesa e delle anime, e dovendo provvedervi con la molteplice opera di tutti, sembra esser giunto il momento in cui la vita monastica, generalmente, anche tra le Monache dedite alla vita contemplativa, debba conciliarsi con una moderata partecipazione all'apostolato. [...] Perciò, salvi tutti gli originari e principali elementi del venerando istituto delle Monache, tutto ciò che sa di esterno e di avventizio, abbiamo decretato che venga conformato, sempre con la dovuta cautela, alle odierne necessità dei tempi, perché ciò oltre a conferire decoro all'istituto stesso gli darà anche una più completa efficacia»¹³.

La *Sponsa Christi* è un documento di primaria importanza, con il quale si attua un cambiamento di prospettiva sulla vita contemplativa. Si presenta come una innegabile novità già a partire dalla struttura interna: per la prima volta un documento normativo rivolto alle monache, gli *Statuti generali delle monache*, è preceduto da una prima parte a

¹² Cf. PIO XII, cost. apost. *Sponsa Christi Ecclesia* (= SCE), in AAS 43 (1951) 5-24.

¹³ SCE, in AAS 43, 10-11.

carattere storico-spirituale¹⁴. La sua stesura fu l'esito di una meditata e attenta rivisitazione della tradizione e di una accurata conoscenza della reale situazione dei monasteri. Ne ricordiamo brevemente i passaggi principali per poi soffermarci in modo specifico sulla clausura.

L'obiettivo di fondo, come definito già nel sottotitolo, è la promozione del «sacro istituto delle monache». La *Sponsa Christi* cerca di ridefinire la vita contemplativa femminile per rilanciarla. Nella prima parte il legislatore traccia la nascita e lo sviluppo dell'istituto monastico, facendone risalire le origini alle vergini consacrate, delle quali le monache sono ritenute le legittime eredi diversamente dalle congregazioni di vita apostolica; si rilevano quindi i problemi emersi soprattutto nell'ultimo secolo.

«Col volger degli anni, sia per l'esempio dei nuovi Ordini, sia per il progresso delle Congregazioni e delle Società che con la vita di perfezione cercavano di unire feconde opere di carità, di soccorso, di educazione, sia per il comune evolversi delle cose e delle idee, non pochi Monasteri di molti Ordini, che per istituzione professavano unicamente la vita contemplativa, in più luoghi, con l'approvazione e sotto la guida prudente della Santa Sede, si diedero a opere di apostolato. Così, quasi insensibilmente, avvenne che non solo il comune istituto delle Monache contenesse Ordini diversi con Regole e Costituzioni proprie, ma si venne creando una più profonda distinzione tra gli Ordini e i Monasteri che praticavano la sola vita contemplativa, e gli Ordini e i Monasteri nei quali per diritto speciale delle Costituzioni o per successive concessioni della Santa Sede, alla vita contemplativa canonicamente approvata aggiungevano convenienti opere di apostolato»¹⁵.

La situazione necessitava di un riordino, al quale si procede negli *Statuti*¹⁶ annessi alla costituzione, innanzitutto definendo la vita contemplativa istituzionale:

«Col nome di vita contemplativa canonica non si intende quella interna e teologica alla quale sono invitate tutte le anime che vivono nelle Religioni e perfino nel secolo ed alla quale le singole anime ovunque vi possono attendere; ma la professione esterna della disciplina religiosa la quale, sia per gli esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le occupazioni cui le Monache debbono attendere, è talmente ordinata alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l'azione possono facilmente e debbono efficacemente essere imbevute del desiderio di essa» (*Statuti*, art. II § 2).

Questa definizione resterà un punto di riferimento per tutti i documenti successivi. Altra grande novità della *Sponsa Christi* è l'istituzione delle federazioni, il cui scopo principale

¹⁴ La costituzione è ampiamente commentata in: *La nuova disciplina canonica sulle monache*, a cura di A. Larraona, Roma 1952.

¹⁵ *SCE*, in *AAS* 43, 9.

¹⁶ *Ivi*, in *AAS* 43, 15-21.

«è prestarsi fraterno aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare vita monastica, ma anche per facilitare l'andamento economico. [...] Si daranno speciali norme con le quali si possa regolare la facoltà e l'obbligo morale di chiedere e di scambiarsi vicendevolmente le Monache che siano ritenute necessarie sia per il governo dei Monasteri, sia per la formazione delle candidate in un Noviziato comune a tutti o a più Monasteri; sia infine per provvedere alle altre necessità spirituali o materiali dei Monasteri o delle Monache» (*Statuti*, art. VII, §§ 2-3).

Viene quindi ribadito l'obbligo del lavoro come mezzo di sostentamento, e infine, per la prima volta in un documento, si parla dell'apostolato della vita contemplativa, che si attua con tre mezzi:

«L'esempio di perfezione cristiana: la vita claustrale infatti, pur nel silenzio, fa sentire potentemente la sua voce e irresistibilmente conduce i fedeli a Cristo e alla perfezione cristiana, e come vessillo incita i soldati di Cristo a combattere la buona battaglia e li attira al premio. Con la preghiera fatta, sia pubblicamente a nome della Chiesa con la solenne recita delle ore canoniche sette volte al giorno, sia privatamente, da offrirsi perennemente a Dio in tutte le forme. Con l'immolazione, di maniera che alle penitenze che provengono dalla vita comune, e dalla fedele e regolare osservanza, si aggiungano altri esercizi di abnegazione prescritti dalle Regole e dalle Costituzioni o assunti del tutto volontariamente, per compiere cioè generosamente "ciò che manca alla passione di Cristo, per il suo corpo, che è la Chiesa"».

Ma si incoraggia anche l'affiancamento di attività di aiuto al prossimo, a singoli o a persone, compatibili con la vita unicamente contemplativa e a favore della Chiesa locale, di cui ora il monastero viene considerato parte integrante¹⁷.

2.1 La clausura nella *Sponsa Christi* Ecclesia, negli *Statuti generali* e nell'*Istruzione Inter cetera*

Dinanzi alle tendenze che avrebbero voluto eliminare la clausura papale questa viene riaffermata e rivalutata. *Sponsa Christi* ridefinisce la clausura papale in relazione al tipo di vita religiosa, stabilendo che essa riguarda soltanto la vita contemplativa canonica, qualificata dall'assenza di opere esterne, e chiarifica così definitivamente anche la posizione delle congregazioni religiose, che conducendo vita apostolica non sono soggette

¹⁷ Tale impegno viene confermato e promosso negli anni immediatamente successivi: cf. SCR, *Venerandum monialium*, Lettera circolare agli ordinari dei luoghi, 19 marzo 1952, in *EVC* 2677-2678: «Pertanto la Sacra Congregazione dei Religiosi [...] ritiene suo dovere, nelle attuali gravissime circostanze, chiedere alle monache un opportuno impegno di prestare una fattiva collaborazione in quelle opere di apostolato che potessero convenientemente conciliarsi con il loro particolare stile di vita, quali sono l'insegnamento della dottrina cristiana, la preparazione dei fanciulli e delle fanciulle alla prima comunione ecc. Le monache, secondo i casi, potranno attendere a queste o a simili opere, nell'osservanza della clausura papale maggiore, o se è il caso, con la concessione degli opportuni adattamenti o dispense; talora si dovrà necessariamente istituire almeno in via provvisoria la clausura papale minore».

alla clausura papale. Questa è distinta poi in maggiore e minore. La clausura papale maggiore è quella stabilita dal *CIC* 1917, cc. 600-602 ma aggiungendo che essa sarà «opportunamente adattata alle circostanze del nostro tempo» (*Statuti*, art. IV § 2). La novità più rilevante è l'introduzione della clausura papale minore per quelle comunità che hanno qualche opera che comporta il coinvolgimento di una parte della comunità e dello stabile (*ivi*, art. IV §§1.3). I monasteri che avevano assunto opere esterne e che ora non le hanno più sono invitati a riprendere la clausura papale maggiore.

I due tipi di clausura sono descritti nell'istruzione *Inter praeclara*¹⁸ (nn. IV-XVI), pubblicata due giorni dopo la costituzione, il 23 novembre 1950, per l'applicazione dei punti più innovativi riguardanti le norme relative all'erezione delle federazioni e al lavoro. L'istruzione conferma la *Nuper edito* (n. VI), apportando tuttavia piccoli ma significativi cambiamenti che apriranno a nuove opportunità. Ad es., le cause legittime di uscita possono riferirsi anche ai documenti approvati dalla Santa Sede, come costituzioni o statuti particolari. In altri termini, la Santa Sede non sarà più l'unico organo a decidere le uscite legittime dalla clausura, sia riguardo alle nascenti federazioni sia per l'introduzione della clausura papale minore. Quest'ultima ha come connotato di fondo la chiarezza della separazione fra la sede della comunità e gli edifici destinati all'opera. L'uscita delle monache dai confini del monastero rimane vietata come nella clausura papale maggiore, così come l'ingresso degli estranei anche nella parte destinata all'opera, salvo i casi previsti dall'ordinamento civile o dal diritto, che devono comunque essere riconosciuti dall'ordinario. Infrangono la clausura anche le monache non destinate all'opera che andassero nei locali a questa destinati. Le comunità che hanno la clausura papale minore devono comunque professare una forma di vita contemplativa prevalente, seppure temperata con quella apostolica.

Viene recuperato nel significato della clausura il motivo della separazione dal mondo in vista del servizio di Dio, anche se esso si intreccia ancora in modo ambiguo con la clausura vista quale difesa della castità¹⁹. Il superamento dell'aspetto difensivo come anche il cambiamento intervenuto nella società sono adombrati nel seguente passaggio:

«Oggi, per esempio, il senso sociale dei cittadini a stento sopporterebbe una troppo stretta interpretazione del c. 601, anche trattandosi di Monache contemplative. Per questo la Santa Sede, provvede maternamente e sempre più largamente alle innumerevoli necessità e utilità, che secondo il pensiero di una volta non erano ritenute così gravi da poter sminuire o addirittura abolire, la clausura pontificia. Del resto, la sicurezza e la santità del domicilio, che furono solo una delle tante cause che, attraverso le necessità dei tempi, resero necessaria la costituzione e l'ordinamento della clausura pontificia, oggi è più protetta e sicura di una volta»²⁰.

¹⁸ SCR, istr. *Inter praeclara*, in AAS 43 (1951) 37-44.

¹⁹ Esemplare in questo senso è il seguente passaggio: «Per conseguire una maggiore protezione del voto solenne di castità e della vita contemplativa, e perché l'orto chiuso dei Monasteri non venga infranto dall'ardire del mondo, né violato da astuzie insidiose, né turbato da contatti secolari e profani, ma diventi un vero rifugio delle anime, in cui le Monache possano più liberamente servire Dio, la Chiesa, con sapiente e vigilante sollecitudine, stabilì una più severa clausura come prerogativa propria delle Monache, la ordinò diligentemente e la munì in perpetuo di gravi sanzioni pontificie»: *SCE*, in AAS 43, 12.

²⁰ *SCE*, in AAS 43, 10.

Il punto di non ritorno è la nascita delle federazioni, che prevedono uscite legittime per tutto ciò che riguarda il raggiungimento dei fini per le quali sono state istituite. L'erezione delle federazioni fu resa possibile grazie al paziente lavoro dei delegati presso i monasteri, spesso refrattari alle novità²¹.

Con la *Sponsa Christi* per la prima volta dopo secoli le leggi sulla clausura non hanno una impronta restrittiva. Le grate cominciano ad allargarsi e i monasteri sono invitati ad una osmosi con la Chiesa universale e locale e con il mondo. Come scriveva un autorevole commentatore del tempo, dalla costituzione la clausura ne usciva completamente trasformata²².

Nel 1956 la Sacra Congregazione dei religiosi emana un nuovo documento, *Inter cetera*, con il quale si propone, dopo il periodo di sperimentazione nell'applicazione della costituzione e l'introduzione della clausura minore, di «definire ulteriori punti e riordinare totalmente la materia»²³, per cui in base al c. 22 del *CIC* la *Nuper edito* viene abrogata. Diverse sono le novità rispetto all'istruzione precedente, soprattutto in materia di clausura attiva, perché vengono recepite prassi che ormai si impongono nel mutato clima culturale e sociale. Dal punto di vista architettonico, ad es., nel parlatorio si prevede ancora la doppia grata, ma la separazione potrebbe essere anche di altro tipo, purché veramente efficace e con l'approvazione della Santa Sede.

In mancanza di sorelle esterne può svolgere questo ufficio temporaneamente una sorella claustrale; si può uscire per l'esercizio dei diritti civili o amministrativi²⁴, per la vigilanza e il controllo dei beni, per curarsi o per prestare assistenza a una sorella inferma, per assumere un ruolo di governo in un altro monastero, per necessità legate al lavoro monastico; vengono inoltre inserite le licenze abituali dell'ordinario. Si esplicita in modo significativo che la superiora è la responsabile immediata della clausura (n. 59). La clausura passiva come le pene previste per i violatori non comportano cambiamenti.

La clausura papale minore dopo il periodo di sperimentazione è confermata secondo le indicazioni già date, ma ne vengono chiariti alcuni punti, tra cui le condizioni per adottarla. Ad es., se una gran parte delle monache è impegnata nell'opera che il monastero svolge, mentre se si tratta di un piccolo numero si esorta a mantenere o riprendere la clausura papale maggiore, cercando soluzioni *ad hoc* per chi è coinvolto nell'opera. Tra i casi di uscita legittima si annovera la formazione in relazione all'opera o all'amministrazione dell'opera. È possibile, ad esempio, frequentare corsi di formazione e università, conseguire titoli civili o abilitazioni professionali.

Altro punto importante dell'istruzione è relativo alle prerogative della federazione rispetto alla clausura, che ora vengono esplicitate. La federazione può stabilire nei propri statuti riguardo alla clausura tutto ciò che ritiene necessario per conseguire i fini della sua istituzione. Può quindi accordare il permesso di lasciare il monastero per recarsi in un altro a motivo di un consiglio federale, di una riunione, di una visita, di un trasferimento, ecc.

²¹ SCR, *Consapevole*, Direttive ai delegati per la preparazione delle federazioni dei monasteri di monache, 15 dicembre 1953, in *EVC* 2734-2745.

²² G. ESCUDERO, *La clausura papale delle monache*, in *La nuova disciplina canonica*, 162.

²³ SCR, istr. *Inter cetera* in *AAS* 48 (1956) 513.

²⁴ Ricordiamo che intanto in molti paesi del mondo è stato introdotto il suffragio universale.

La federazione può stabilire sedi comuni per la formazione, come anche le caratteristiche della clausura nei monasteri che ne fanno parte, e se vi fossero nella federazione monasteri con clausura papale minore, anche stabilire quali opere possono essere intraprese, quali persone ammettere negli edifici, ecc. Notiamo che già da questo momento la Chiesa ha valutato la presenza all'interno di una stessa federazione – e quindi implicitamente in uno stesso ordine – di diversi tipi di clausura. L'istruzione rinnova l'invito ad ogni monastero di scegliere la clausura papale, maggiore o minore, poiché non sarà più riconosciuta per le monache la clausura episcopale. La clausura non è più un valore assoluto, e assume forme diverse in relazione alla vita contemplativa canonica e all'interno di questa alla presenza o meno di opere.

3. Il rinnovamento del Concilio ecumenico Vaticano II

Il Concilio Vaticano II parla espressamente degli istituti contemplativi oltre che nel decreto sul rinnovamento della vita religiosa, anche, e in modo significativo, nel decreto sull'attività missionaria della Chiesa, *Ad gentes*, del 7 dicembre 1965. Essi sono invitati a fondare case in terra di missione, poiché:

«con le loro preghiere, penitenze e tribolazioni, hanno la più grande importanza ai fini della conversione delle anime; perché è Dio che, in risposta alla preghiera, invia operai nella sua messe (cf. *Mt* 9,38), apre lo spirito dei non cristiani perché ascoltino il Vangelo (cf. *At* 16,14), e rende feconda nei loro cuori la parola della salvezza (cf. *1 Cor* 3,7)».

Inoltre, vivendo ed adattandosi alle tradizioni autenticamente religiose dei popoli, essi «rendano tra i non cristiani una magnifica testimonianza alla maestà ed alla carità di Dio, come anche all'unione in Cristo»²⁵. La vita contemplativa viene riletta alla luce della missione della Chiesa e del suo rapporto con la storia, come un modo tipico e caratteristico di essere e di vivere, compiendo in essa un apostolato che è quello della preghiera. Questi principi saranno sempre ribaditi in tutti i documenti successivi.

Il decreto sul rinnovamento della vita religiosa *Perfectae caritatis*, del 28 ottobre 1965²⁶, si occupa in modo specifico della vita contemplativa ai nn. 7, 9 e 16. A partire da questo documento si recepisce una differenziazione fra gli istituti di vita unicamente contemplativa (n. 7) e gli istituti della veneranda tradizione monastica (n. 9) che, come vedremo, sarà ripresa nel nuovo *Codice di diritto canonico* e nell'esortazione post-sinodale *Vita consecrata*. Viene ribadita l'identità degli istituti dediti interamente alla vita contemplativa:

«Gli istituti dediti interamente alla contemplazione, in modo tale che i loro membri si occupano unicamente di Dio nella solitudine e nel silenzio, in continua preghiera e intensa penitenza conservano sempre, pur nella urgente necessità di apostolato attivo, un posto eminente nel corpo mistico di Cristo in cui “nessun membro ha la

²⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decr. *Ad gentes divinitus* 40, AAS 58 (1965) 987-988.

²⁶ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decr. *Perfectae caritatis* (= PC seguito dal numero di paragrafo), in AAS 58 (1965) 702-712.

stessa funzione” (*Rm* 12,4). Essi infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode; e producendo frutti abbondantissimi di santità, sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una segreta fecondità apostolica. In tal modo costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di grazie celesti. Tuttavia il loro genere di vita sia riveduto secondo i principi e i criteri di aggiornamento sopra indicati, nel pieno rispetto della loro separazione dal mondo e degli esercizi propri della vita contemplativa» (*PC* 7).

Il n. 16 è dedicato alla clausura delle monache:

«La clausura papale per le monache di vita unicamente contemplativa rimanga in vigore [*pro monialibus vitae unice contemplative firma maneat*], ma si aggiorni secondo le condizioni dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno più ragione di esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei monasteri stessi. Le altre monache invece, che per loro regola si dedicano alle opere esterne di apostolato, siano esenti dalla clausura papale, in modo da essere in grado di attendere meglio ai loro impegni di apostolato; rimanga in vigore tuttavia la clausura a norma delle loro costituzioni».

Nelle norme applicative del decreto *Perfectae caritatis* presenti nella seconda parte del *motu proprio Ecclesiae sanctae* se ne parla ai nn. 30-32²⁷:

«La clausura papale dei Monasteri deve essere considerata come un’istituzione ascetica singolarmente coerente con la vocazione particolare delle monache, e come il segno, la protezione e la forma speciale del loro ritiro dal mondo. Le Monache dei riti Orientali osserveranno la loro propria clausura nello stesso spirito. Questa clausura deve essere sistemata in modo che la separazione materiale da tutto ciò che è esterno sia sempre assicurata. Ma ogni Famiglia religiosa, secondo il suo spirito specifico, può stabilire e definire nelle sue Costituzioni le norme particolari di questa separazione materiale. La clausura minore è soppressa. Di conseguenza le Monache che per istituzione si dedicano ad attività esterne, definiranno nelle Costituzioni la propria clausura. Ma le Monache che hanno assunto attività esterne, mentre sono contemplative per istituzione, dopo un tempo conveniente che sarà loro accordato perché possano deliberare, dovranno o abbandonare le attività esterne e prendere la clausura papale, o, se conservano queste attività, definire nelle Costituzioni la clausura loro propria, ferma restando la loro condizione di Monache»²⁸.

²⁷ PAOLO VI, *Ecclesiae sanctae* II, in *AAS* 58 (1966) 780-781 (= *ES* seguita dal numero di paragrafo).

²⁸ Ai monasteri di ambito francescano che avevano assunto delle opere venne accordato un quinquennio dalla pubblicazione di *Ecclesiae sanctae* per il passaggio dalla clausura costituzionale a quella papale o per il mantenimento di quella costituzionale: cf. *Lettera del Ministro Generale dei Frati minori Costantino Koser al Prefetto della S.C. dei Religiosi*, Curia generalis Ordinis Fratrum Minorum Prot. N. 454-65-91, in *Forma Sororum* 4 (1968) 101-102.

La clausura papale viene quindi confermata ma è ristretta alle sole monache di vita unicamente contemplativa, mentre è definitivamente soppressa la clausura papale minore sostituita dalla clausura costituzionale. Notiamo l'immissione di un principio nuovo: la clausura papale non è uniforme per tutti e ovunque, ma deve adattarsi alle diverse circostanze di tempo e di luogo, un principio che tuttavia non sembra trovare approfondimento nei documenti che seguiranno immediatamente. Altra affermazione notevole è l'invito a consultare i monasteri stessi circa i cambiamenti. Viene fatto anche un passo ulteriore sul significato della clausura perché scompare del tutto il riferimento ad essa quale difesa della castità. Per *Ecclesiae sanctae* il suo senso non va ricercato su un piano disciplinare o semplicemente ascetico, ma vocazionale, rispetto al quale la separazione dal mondo è dimensione essenziale in ordine alla ricerca di Dio²⁹. Lungo queste linee si muove l'aggiornamento attuato nell'istruzione *Venite seorsum* del 15 agosto 1969³⁰, solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo: un invito a fissare lo sguardo sulle realtà ultime, testimoniate dalla vita contemplativa e meta finale di ogni credente.

3.1 L'istruzione *Venite seorsum*

Il sottotitolo indica il contenuto del documento: «Istruzione sulla vita contemplativa e sulla clausura delle monache». Per la prima volta, infatti, si articola una riflessione storica e biblica, teologica e spirituale su alcuni elementi fondanti la vita contemplativa cristiana che hanno più stretto rapporto con la separazione dal mondo e ne spiegano il significato, mentre la seconda parte è normativa e riguarda strettamente la clausura delle monache. La vita contemplativa è posta in relazione al mistero pasquale di Cristo, di cui l'esodo del Primo Testamento è prefigurazione. In esso Cristo sperimenta una solitudine già vissuta nei molti momenti in cui si è ritirato «sul monte per pregare il Padre». Se è vero per ogni cristiano che ritirarsi nel deserto «equivale ad unirsi più profondamente alla Passione di Cristo e a partecipare in un modo più particolare al mistero pasquale e al passaggio del Signore da questo mondo alla Patria celeste», ci sono alcuni che separandosi materialmente realizzano in maniera «più tipica» la dimensione escatologica della Chiesa, protesa nel cammino verso Dio: «È per questo che sorsero i monasteri, che si trovano nel cuore stesso del mistero cristiano»³¹. Ritirarsi dal mondo per dedicarsi nella solitudine ad una vita più intensa di preghiera è maniera particolare di vivere ed esprimere il mistero pasquale del Cristo. Gesù che prega sul monte è il fondamento cristologico della vita contemplativa, come testimonia una ricca tradizione patristica³². Il testo si sofferma poi su

²⁹ La discussione e la riflessione maturavano prospettive interessanti, sia dal punto di vista teologico che pratico, sul tema della clausura nel quadro della separazione dal mondo, sempre più orientate a giustificarne il senso nella misura in cui la separazione favorisce l'appartenenza a Dio: cf. ad es., L. M. DE SAINT JOSEPH, *Sens theologique de la clôture*, in *Vie consacrée* 39 (1967) 135-143, trad. it. *Senso teologico della clausura*, in *Forma sororum* 27 (1990) 41-53; G. TILLMANS, *Vers una conception dynamique de la clôture*, in *Vie consacrée* 39 (1967) 144-154, trad. it. *Verso una concezione dinamica della clausura*, in *Forma sororum* 27 (1990) 99-110. Una panoramica sulle piste di riflessione aperte dai fermenti conciliari in materia di clausura si può leggere in J. LECLERCQ, *Mondo, ad vocem* in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, diretto da G. PELLICIA e G. ROCCA, Vol. VI, Paoline, Roma 1980, coll. 53-67.

³⁰ SCRIS, istr. *Venite seorsum* (= VS), in AAS 61 (1966) 780-781.

³¹ VS I, in AAS 61, 676-677.

³² Cf. VS I, 677, nota 21.

alcuni elementi che negli istituti di vita integralmente contemplativa facilitano la ricerca esclusiva di Dio, elencandone tre come essenziali: la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura, il silenzio e la solitudine. La missione di quanti sono consacrati nella vita integralmente contemplativa, attraverso la preghiera e l'offerta, è la glorificazione di Dio alla quale tende tutta l'azione della Chiesa, manifestandone in questo modo la vita più intima. Essi «alzano il livello della vita spirituale della Chiesa [...] suscitando ogni genere di iniziative apostoliche» e in questo modo partecipano anche alla sua attività missionaria. In nota viene citato un passaggio dell'allocuzione di Paolo VI alle monache camaldolesi dell'Aventino, in cui con audacia afferma: «La Chiesa vede in voi l'espressione più alta di se stessa»³³, in quanto ne esprimono esemplarmente la dimensione contemplativa. Non può sfuggire lo spessore teologico di queste riflessioni, che rileggono e risignificano la vita integralmente contemplativa in prospettiva ecclesiale, secondo le indicazioni maturate nel Concilio.

La IV parte ha fatto maggiormente discutere: per alcuni è riconoscimento della specificità della donna, mentre per altri tradisce una visione antropologica di genere decisamente superata. La vita integralmente contemplativa viene definita in relazione alle donne come «più congeniale», perché

«per la loro stessa natura, più efficacemente esprimono il mistero della Chiesa, Sposa dell'Agnello immacolato, e, sedute ai piedi del Signore per ascoltarne la parola, nel silenzio e nel raccoglimento cercano le cose che stanno in alto, dove la loro vita è nascosta con Cristo in Dio. [...] Spetta alla donna accogliere la parola piuttosto che portarla fino agli estremi confini della terra, ancorché essa possa essere chiamata, e con successo, anche a questo; a lei appartiene cioè penetrare nel suo intimo la parola e farla fruttificare in modo vivo, luminoso e personale»³⁴.

Da rilevare anche per la prima volta il richiamo dell'istruzione all'importanza del discernimento nelle vocazioni per questa forma di vita particolarmente esigente.

Nella parte normativa, che non scaturisce dalle considerazioni che la precedono perché traduce per la vita contemplativa canonica riflessioni teologiche di più ampio respiro ecclesiale, viene confermata di fatto la legislazione precedente con alcune novità, fra cui un innegabile ampliamento, per quanto ancora molto limitato, dell'autorità della superiora, che potrà concedere il permesso per le uscite abituali fino a una settimana³⁵. La maggior parte delle licenze che prima erano riservate alla Santa Sede sono ora di competenza dell'ordinario. La separazione dovrà essere efficace, ma non necessariamente costituita da grate lasciandone la modalità al diritto particolare; i cambiamenti devono, però, essere approvati dalla Sacra Congregazione. Fanno il loro ingresso anche i mezzi di comunicazione sociale in un momento di veloce diffusione della televisione e della radio. Essi sono ammessi soltanto in particolari circostanze di carattere religioso, ma si esorta al discernimento perché «per mezzo di tali strumenti lo spirito di questo mondo può invadere

³³ VS III, 683, nota 37.

³⁴ VS IV, 683-684.

³⁵ Cf. E. BOAGA, *La clausura. Origine e sviluppo storico-giuridico-spirituale*, in *Vita consacrata* 29 (1993) 4, 506-507.

e turbare comunità anche ottime»³⁶. In altri termini, si profila la consapevolezza che l'aspetto materiale della clausura non assicura più come prima la separazione dal mondo. La legge della clausura comporta ancora l'obbligo grave di coscienza, ma le pene sono sospese fino alla promulgazione del nuovo *Codice di diritto canonico*³⁷. Se la *Sponsa Christi* risente ancora del retaggio uniformante post-tridentino, per cui la vita contemplativa femminile viene considerata in modo unitario e appiattito sull'unico «istituto sacro delle monache», con il Concilio, e il suo invito a ritornare alle fonti, inizia un processo di riscoperta, rilettura e riappropriazione dei diversi carismi e quindi canonicamente il rimando al diritto proprio per i dettagli pratici. Questa attenzione alle caratteristiche peculiari di ciascun istituto, sebbene ancora iniziale, riceve un primo orientamento attraverso la *Venite seorsum*³⁸.

Il fermento che accompagnava il rinnovamento post-conciliare non era mancato anche riguardo alla vita contemplativa femminile, alimentando le aspettative di quanti auspicavano la soppressione della clausura papale, considerata una legge in contrasto con l'emancipazione della donna e con la spinta ad un coinvolgimento diretto verso forme di impegno ecclesiale attivo.

Le nuove norme furono accolte perciò in modo differenziato: con gratitudine dalla maggioranza dei monasteri per le opportunità che offrivano, con maggiore o minore delusione fra i più critici, fino a reazioni che in alcuni casi furono di aperta contestazione³⁹. Forse proprio il clima di questi anni aveva influito in senso restrittivo sulla parte normativa dell'istruzione rispetto alle indicazioni dei decreti sul rinnovamento della vita religiosa, nell'intento di prevenire cambiamenti troppo radicali. Vi si nota, infatti, un certo ridimensionamento dell'afflato innovativo che aveva ispirato la *Sponsa Christi* e innervato i documenti conciliari.

3.2 Plenaria della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari su «La dimensione contemplativa della vita religiosa»

Diversi documenti successivi riguardanti la vita religiosa si sono occupati anche della vita contemplativa. Segnaliamo, tra gli altri, «La dimensione contemplativa della vita religiosa»⁴⁰, pubblicato a conclusione della Plenaria della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari nel 1980. La Plenaria fu preceduta da un questionario

³⁶ VS VII, nn.10-11, in AAS 61, 689.

³⁷ La riforma del *Codice* fu annunciata da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 insieme alla celebrazione del sinodo romano e all'indizione del Concilio.

³⁸ Una lettura dell'istruzione in prospettiva carismatica fu offerta al *Primo Convegno delle Presidenti delle Federazioni d'Italia* riunite nella Casa S. Giuseppe, Repubblica di S. Marino, dal 31 agosto al 6 settembre 1971, da p. Alberto Ghinato ofm. e pubblicata su *Forma sororum* 4-5 (1970) 102-130.

³⁹ Cf. N. BAUER, *Vultum Dei Quaerere: New Norms for Nuns*, in *The Jurist*, 76 (2016) 385-386. Una eco di tali reazioni si coglie in SCRIS, *Cum post editum*, Dichiarazione agli ordinari dei luoghi, 2 gennaio 1970, in *EVC* 4534: «Alcuni monasteri – pochi a dire il vero – hanno manifestato un atteggiamento contrario all'istruzione a proposito della clausura. Tali monasteri, dopo aver tutto ponderato con attenzione, per volontà del sommo pontefice, potranno scegliere un altro tipo di vita religiosa, dopo aver abbandonato la loro originaria condizione di clausura papale».

⁴⁰ SCRIS, *La dimensione contemplativa della vita religiosa*, 12 agosto 1980, in *EVC* 5380-5412.

indirizzato a tutti gli istituti religiosi, accompagnato da un sussidio formativo riguardante la vita contemplativa, con domande specifiche riguardo ai monasteri⁴¹. Per una maggiore libertà delle monache, i monasteri femminili erano invitati a indirizzare le risposte direttamente alla Congregazione senza passare attraverso le curie generali dei rispettivi ordini maschili. Le analisi delle risposte permettono di valutare, sebbene parzialmente, l'applicazione della *Venite seorsum* a dieci anni dalla sua pubblicazione. Tra le altre cose, si chiedeva alle monache cosa pensassero della clausura secondo le norme dell'istruzione, in particolare se alla superiora dovesse essere riconosciuta più responsabilità in questo ambito e quali mezzi usare per garantire, particolarmente ai monasteri autonomi, un'autentica fedeltà alla separazione dal mondo (relazioni? visite?). Si sollecitavano anche eventuali proposte circa la struttura della federazione, i compiti e l'autorità della presidente e dell'assistente della federazione⁴². Le risposte al questionario rivelavano la disomogeneità degli orientamenti fra monasteri, soprattutto emergeva sempre di più la specificità carismatica che reclamava una diversa applicazione delle forme di clausura. Un certo numero di comunità riteneva superata la *Venite seorsum*, chiedendo una normativa aggiornata almeno nel linguaggio rispetto alla dignità e ai diritti delle donne, perché le monache, per dirla con un membro della Plenaria, fossero «ritenute persone responsabili cui si possono e si debbono affidare delle responsabilità, e non delle persone eternamente minorenni»⁴³. Molti monasteri difendevano la clausura papale, ma un numero «notevole» voleva che fosse abolita, lasciando una clausura costituzionale secondo i singoli istituti. Molti, anche fra quelli che difendevano le norme della *Venite seorsum* chiedevano che fossero ampliate le facoltà della superiora⁴⁴. La diversità degli orientamenti si manifestava anche nelle relazioni delle monache dei principali ordini contemplativi che in via eccezionale parteciparono a una sessione della Plenaria, per esprimere il loro punto di vista circa la vita di preghiera, la separazione dal mondo, la presenza e la testimonianza delle claustrali nel mondo e nella Chiesa. Tutte chiedevano una valorizzazione della propria specificità carismatica e un aggiornamento della *Venite seorsum*, rilevavano il problema della formazione nel rispetto della clausura e la necessità di una maggiore responsabilità alla superiora. Cristiana Piccardo, dell'ordine cistercense, allora priora della trappa di

⁴¹ Cf. *SCRIS. Informationes* 6 (1980) 1, numero della rivista della Congregazione interamente dedicato all'argomento. Il sussidio e la lettera accompagnatoria del Prefetto della Congregazione, il card. Eduardo F. Pironio, sono pubblicati anche su *Forma sororum* 16 (1979) 136-145.

⁴² *Questionario*, in *SCRIS. Informationes*, 152. Si noti come tali questioni abbiano trovato sbocco normativo soltanto con la *Cor orans*.

⁴³ V. DAMMERTZ, *La vita contemplativa nel suo ordinamento giuridico*, in *ivi*, 43-44.

⁴⁴ Per l'analisi e i dati, cf. V. MACCA, *Sintesi delle risposte delle claustrali*, in *ivi*, 81-104. Le risposte, complessivamente ricevute dai monasteri furono 1007 da 50 paesi, tra cui 256 dalla Spagna, 205 dall'Italia, 162 dalla Francia, 61 dal Belgio, 61 dall'Inghilterra, 52 dagli Stati Uniti, 22 dall'Olanda e non poche dall'Africa, dall'America Latina, dall'Asia e dall'Oceania. In base agli istituti religiosi, 350 risposte provenivano dalle clarisse, 224 dalle carmelitane scalze, 90 dalle benedettine, 83 dalle domenicane, 83 dalle visitandine, 75 dalle concezioniste, 26 dalle cistercensi, 23 dalle passioniste, e così via. Le risposte vengono riassuntivamente commentate anche da Ignatio Omoechevarría, delegato *Pro monialibus* del ministro generale dell'ordine dei frati minori, il quale così conclude: «Quantunque le opinioni delle stesse monache non siano concordi, la maggior parte di esse tuttavia, stando alle risposte trasmesse a Roma, ritengono che la clausura papale debba essere mantenuta secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II (PC 16), e l'Istruzione *Venite seorsum*»: cf. Bollettino della curia generalizia ofm. *Pro monialibus: notitiae circa accommodatam Monasteriorum Ordinis renovationem* 78 (1980) 11-12.

Vitorchiano, nel suo intervento di ampio respiro, proponeva all'attenzione altri problemi «faticosi da risolvere» rispetto alla separazione dal mondo: la difficoltà di una presenza più «constatabile» nella Chiesa locale, la necessità della crescita culturale delle monache, una sana emancipazione riguardo al lavoro, le situazioni nuove dovute al cambiamento delle strutture familiari dallo schema patriarcale a quello dei figli unici. In un passaggio intenso rifletteva:

«Ho come l'impressione che l'aspetto più importante del monachesimo oggi sia il proporsi con una concezione precisa dell'uomo e della vita, e di conseguenza della cultura e della storia. [...] Il monachesimo deve potersi proporre come forza profetica della dimensione misterica dell'uomo, come spaccatura del limite terreno che sempre più ci soffoca, e non nella prospettiva escatologica, ma proprio nell'oggi storico».

Chiara Augusta Lainati, del monastero S. Chiara di Assisi, nel suo articolato intervento, riaffermava la validità della clausura papale, e chiedeva il riconoscimento, anche nel diritto canonico, della specificità della vita integralmente contemplativa rispetto all'antica tradizione monastica, fermandosi sulla testimonianza della preghiera comunitaria, ma anche su quella diretta in parlatorio, quando richiesta e nei giusti modi, poiché «non lede lo spirito claustrale e corrisponde al dovere cristiano di professare la propria fede e di confermare i fratelli». La Lainati tentava di rispondere anche a un interrogativo, forse «il problema più complesso cui le monache si sono trovate di fronte dopo il Concilio»: separazione dal mondo o apertura al mondo? Prospettava un equilibrio «che mantiene al “deserto” il suo carattere proprio: che è quello di essere una porzione di terra *nel mondo* [...] ma *non invasa dal mondo*»⁴⁵. Alla Plenaria Giovanni Paolo II indirizzò un discorso in cui toccava la vita contemplativa e la sua missione nella Chiesa, aggiungendo un riferimento alla clausura:

«Molto gioverà al raggiungimento di questi fini un giusto rigore nell'esigere l'osservanza della clausura, circa il cui mantenimento si è pronunciato anche il Concilio Vaticano II. In effetti, l'abbandono della clausura significherebbe il venir meno di ciò che v'è di specifico in una delle forme di vita religiosa, con le quali la Chiesa manifesta di fronte al mondo la preminenza della contemplazione sull'azione, di ciò che è eterno su ciò che è temporale. La clausura non “isola” le anime contemplative dalla comunione del corpo mistico. Le pone anzi nel cuore della Chiesa, come ha ben affermato il mio predecessore, papa Paolo VI, il quale aggiungeva che queste anime “alimentano la ricchezza spirituale della Chiesa, ne sublimano la preghiera, ne sostengono la carità, ne condividono le sofferenze, le fatiche, l'apostolato, le speranze, ne accrescono i meriti”»⁴⁶.

Basta scorrere i capitoli del documento finale, che porta lo stesso titolo della Plenaria, per cogliere l'attualità dei temi proposti, molti ripresi nella costituzione *Vultum Dei quaerere*. Nell'ultimo numero c'è poi un richiamo specifico alla clausura papale

⁴⁵ *Il contributo delle monache*, in *SCRIS. Informationes*, 49-66.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Sotto la luce dello Spirito*, in *ivi*, 11.

chiarendone la natura: «Se la separazione dal mondo appartiene all'essenza della vita contemplativa, tale clausura rappresenta un segno e un mezzo eccellente per realizzare la stessa separazione in conformità con lo spirito dei vari Istituti»⁴⁷.

3.3 La clausura nel Codice di diritto canonico del 1983

Il *Codice di diritto canonico* del 1983 è stato presentato da Giovanni Paolo II come l'ultimo dei documenti del Concilio, perché sebbene in maniera conforme alla materia, ne traduce in norme generali gli esiti teologici e pastorali. Si aggiorna in conformità all'autocomprensione della Chiesa anche la normativa circa la vita religiosa⁴⁸. La clausura viene definita come l'aspetto materiale della separazione dal mondo, che è inerente la stessa vita religiosa in quanto offerta a Dio, nel suo aspetto di "mettere a parte" e di non conformità alla mentalità del mondo (cf. *Rm* 12,2). Il grado di separazione è in relazione alla missione e quindi alla testimonianza pubblica che i religiosi danno, conducendo vita fraterna in comunità. Alla luce del c. 607 § 3: «La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta [*secumfert*] quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto» si può affermare che la clausura non è tanto il luogo da cui non si può uscire, ma l'ambito all'interno del quale non sono ammessi quanti non vivono la stessa forma di vita. In altre parole, la separazione del mondo implica una rottura che è propria del cristiano in forza del battesimo, ma che è manifestata nella testimonianza di vita dei consacrati. L'istituto e i membri mantengono la loro separazione dal mondo anche se fisicamente escono di casa. Mentre i voti sono una realtà che tocca la persona come singolo, la separazione dal mondo riguarda l'istituto, quindi l'intera comunità.

La legislazione specifica è stata notevolmente semplificata e attenuata, poiché un solo canone si occupa della materia, il 667, rispetto ai sette del Codice Pio-Benedettino⁴⁹:

«C. 667 § 1. In ogni casa si osservi la clausura adeguata all'indole e alla missione dell'istituto, secondo le determinazioni del diritto proprio, facendo in modo che ci sia sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.

§ 2. Nei monasteri di vita contemplativa si dovrà osservare una più rigorosa disciplina di clausura.

§ 3. I monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa devono osservare la clausura papale, cioè conforme alle norme date dalla Santa Sede. Tutti gli altri monasteri di monache osservino la clausura adatta all'indole propria e definita dalle costituzioni.

§ 4. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e col consenso della Superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stesse ne escano per un tempo strettamente necessario».

⁴⁷ *La dimensione contemplativa della vita religiosa*, 29 in *EVC* 5411.

⁴⁸ S. PACIOLLA, *Ius sequitur vitam*, in *Sequela Christi* 44 (2018) 77-80.

⁴⁹ Cf. anche L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1, terza edizione a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, EDB, Bologna 2011, 797 nota 7.

Viene distinta una clausura comune, per gli istituti di vita apostolica, e una clausura più rigorosa per i monasteri di vita contemplativa [*ad vitam contemplativam ordinatis*]. La clausura papale, detta così perché «conforme alle norme date dalla Sede Apostolica», rimane la più rigida, e viene canonicamente ristretta ai monasteri integralmente ordinati alla vita contemplativa [*integre ad vitam contemplativam ordinantur*]⁵⁰. Viene qui tradotto in legge il n. 16 di *Perfectae caritatis*, e la distinzione degli istituti di vita contemplativa operata nei nn. 7 e 9, espressione di una progressiva maturazione nella riflessione del legislatore secondo la quale a dettare il tipo di clausura è l'apostolato e il carisma di ciascun istituto, anche nell'ambito della stessa vita contemplativa. Le comunità che contemperano insieme a una forma di vita contemplativa anche attività significative potranno normare la loro clausura attraverso le proprie costituzioni. Altro elemento notevole riguarda le pene severe per i trasgressori previste dal *Codice* del 1917 (c. 2342) ma non riprese dal *Codice* del 1983, facendo decadere la scomunica *ipso facto* introdotta da Pio V nel 1566. Si noti, inoltre, che il c. 667 § 4 permette al vescovo di entrare in clausura per «giusta causa», ma di ammettervi altre persone con maggiore difficoltà perché deve esserci una «causa grave», mentre ha la facoltà di dispensa per le uscite. Non viene qui applicato per la superiora e la propria comunità il criterio di *Ecclesiae sanctae* II,18:

«Il metodo di governo sarà tale che “i Capitoli e i Consigli [...] ciascuno a suo modo, esprimano la partecipazione e l'interesse di tutti i membri al bene di tutta la comunità”. [...] parimenti, che renda l'esercizio dell'autorità più efficace e più agevole, secondo le esigenze dell'epoca attuale. Perciò i superiori di tutti i gradi saranno dotati di facoltà opportune, in modo da non moltiplicare i ricorsi inutili o troppo frequenti alle autorità superiori».

Sarà chiesto più volte e da più parti di rimuovere queste restrizioni alle prerogative della superiora maggiore di un monastero femminile, ma bisognerà aspettare ancora alcuni anni.

4. La vita contemplativa e la clausura delle monache nel sinodo su «La vita consacrata e la sua missione nel mondo»

Un significativo dibattito sulle questioni legate al processo di rinnovamento della vita religiosa dopo le sperimentazioni dell'immediato post-concilio si svolse nella IX Assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi su «La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo», svoltasi nel 1994. Quasi tutti gli interventi riguardanti la vita contemplativa presentarono l'esigenza di un riconoscimento più puntuale delle

⁵⁰ Si noti che negli schemi preparatori per la revisione del *Codice* manca l'aggettivo «papale» che invece viene reintrodotta nello schema finale, cf. *Schema Codicis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1980, c. 593: «Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram iuxta normas ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accommodatam et in constitutionibus definitam servant». L'assenza dell'aggettivo nel primo schema forse testimonia un iniziale orientamento a non definire alcun tipo di clausura, lasciando anche quella più rigorosa dei monaci alle singole costituzioni.

diversità carismatiche. Tra essi, Cristiana Piccardo, ora priora a Horomoto in Venezuela, nella sua relazione riprendeva in gran parte quanto già proposto alla Plenaria di quattordici anni prima, aggiungendo il progressivo invecchiamento delle comunità, la diminuzione delle vocazioni, nonché il problema del rapporto tra le generazioni. Concludeva esprimendo, tra le altre aspettative relative al sinodo, una migliore definizione teologica della professione monastica e una maggiore flessibilità della clausura⁵¹. Bernardo D. Olivera, abate generale dell'ordine cistercense della stretta osservanza, faceva notare fra le altre cose che le esigenze del *quaerere Deum* che portano i monaci a separarsi dal mondo sono uguali anche per le monache, quindi chiedeva come mai la badessa di un monastero autonomo, che secondo il *Codice* è una superiora maggiore, non aveva sulla clausura del proprio monastero la stessa autorità di un abate sul suo e rilevava la necessità di una solida formazione, alla quale la clausura poteva essere di impedimento⁵². Flavio Roberto Carraro, ofmcapp., già presidente dei superiori generali, faceva notare che la necessità della formazione diventava problematica per le claustrali a motivo del voto, ma spesso anche per il rifiuto dei delegati da parte della responsabile della comunità⁵³. Chiara Cristiana Stoppa, clarissa, allora badessa del monastero vaticano *Mater Ecclesiae*, richiamava l'attenzione sui nn. 7 e 9 di *Perfectae caritatis* distinguendo fra gli istituti di vita integralmente contemplativa e la veneranda istituzione della vita monastica⁵⁴ per sottolineare il valore simbolico della clausura papale «nell'esprimere il mistero della Chiesa-Sposa che risponde all'amore del Cristo Sposo, che donò il suo corpo sulla croce»⁵⁵. Infine, il card. Achille Silvestrini, Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, precisava che l'Oriente «ha sempre salvaguardato la perfetta uguaglianza tra monaci nel modo di vivere la clausura»⁵⁶. Nelle *Prepositiones*, pur confermando il valore e il significato della clausura, «cioè la separazione dal mondo, la solitudine, il silenzio, quali mezzi per cercare più intensamente Dio», si auspicava una revisione delle norme di *Venite seorsum* per una maggiore aderenza alle diverse famiglie e spiritualità. In particolare, di considerare la varietà delle famiglie monastiche che già avevano diversificate forme di clausura e una maggiore responsabilizzazione delle superiori maggiori in materia di deroghe⁵⁷.

Come si può notare, ritornano nel sinodo del 1994 molte delle proposte già formulate in sede di Plenaria nel 1980. La richiesta di una revisione delle norme di *Venite seorsum* si era fatta pressante. Nell'esortazione post-sinodale *Vita consecrata*, Giovanni Paolo II ritorna su queste proposte nel n. 8 dedicato agli istituti completamente ordinati alla contemplazione e nel n. 59 alle monache di clausura, «segno dell'unione esclusiva

⁵¹ Cf. IX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo*, Supplemento a *L'Osservatore romano* 1994, 39.

⁵² *Ivi*, 96.

⁵³ *Ivi*, 104.

⁵⁴ Ricordiamo che nell'ambito del monachesimo benedettino femminile solo alcuni monasteri si riconoscono come di vita integralmente contemplativa secondo *PC* 7, mentre la maggior parte si riconoscono in *PC* 9.

⁵⁵ IX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *La vita consacrata e la sua missione*, 102.

⁵⁶ *Ivi*, 119.

⁵⁷ Cf. *Proposte della IX Assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi sulla vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo*, n. 22, in *EVC* 6827-6831.

della Chiesa-Sposa con il suo Signore, sommamente amato. La vita delle monache [...] non è altro che un tendere alla Gerusalemme celeste, un'anticipazione della Chiesa escatologica, fissa nel possesso e nella contemplazione di Dio». La clausura non è «solo un mezzo ascetico di immenso valore, ma un modo di vivere la pasqua di Cristo. [...] gioioso annuncio e anticipazione profetica della possibilità offerta ad ogni persona e all'umanità intera di vivere unicamente per Dio, in Cristo Gesù». Il Papa conclude affermando che le «indicazioni del Sinodo [...] saranno fatte oggetto di organica considerazione, in linea con il cammino di rinnovamento già attuato, a partire dal Concilio Vaticano II. In questo modo la clausura nelle sue varie forme e gradi – dalla clausura papale e costituzionale, alla clausura monastica – corrisponderà meglio alla varietà degli istituti contemplativi e delle tradizioni dei monasteri»⁵⁸.

Si parla qui per la prima volta di “clausura monastica”, una espressione fino ad allora utilizzata per definire la sola clausura dei monaci, più rigorosa di quella comune, ma meno rigida di quella papale. Nel 1992 la CIVCSVA aveva autorizzato i monasteri benedettini della federazione italiana «Santi Benedetto e Scolastica» a sostituire la dicitura “clausura costituzionale” con quella di “clausura monastica”, espressione che entrava così nel diritto monastico particolare⁵⁹. Nel 1998, seguendo le indicazioni del n. 59 di *Vita consecrata*, la Congregazione ha approvato le costituzioni della stessa federazione di monache benedettine d'Italia, dove i numeri riguardanti la clausura sono ispirati alla regola di Benedetto, e permettono una gestione del rapporto con l'esterno più aderente all'antica tradizione⁶⁰.

Le istanze presentate durante il sinodo esprimevano in qualche modo anche il cammino di autocoscienza che i diversi istituti andavano maturando e che portava alla richiesta di un riconoscimento di specificità. In questo senso va letta anche la progressiva distinzione fra vita integralmente contemplativa e la veneranda istituzione della vita monastica. Nella prima si riconoscono soprattutto i monasteri femminili degli ordini mendicanti, e pochi monasteri femminili benedettini; nella seconda tutti i monasteri della tradizione benedettina maschile e la gran parte di quelli femminili. Questa differenza comporta anche un modo diverso di comprendere e vivere la clausura, che nei monasteri di vita integralmente contemplativa è papale e diventa segno di specificità.

4.1 L'istruzione Verbi Sponsa

Le attese sul documento che avrebbe riguardato la vita contemplativa erano tante, soprattutto per quei monasteri che ritenevano la legislazione vigente in materia di clausura papale non più rispondente alle reali condizioni e necessità delle proprie comunità⁶¹, se

⁵⁸ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Vita consecrata* 59, in AAS 88 (1996) 431-433.

⁵⁹ Cf. J. PROU E LE MONACHE DELLA CONGREGAZIONE DI SOLESMES osb., *La clausura delle monache. Prospettiva della vita religiosa*, LEV, Città del Vaticano 1998, 326-327. Il termine è stato coniato da m. Maria Ildegarde Sutto (1920-2010), allora badessa del monastero benedettino di Citerna (PG).

⁶⁰ Cf. R. LANFREDINI, *La clausura: rinnovamento e tradizione*, in *Rivista di Ascetica e Mistica*, 26 (2001) 3, 419-424.

⁶¹ Tra gli altri, cf. C. STUCCHI, *Cloitrées ou séparées. Clôture des moniales après le Synode*, in *Vie Consacrée* 68 (1996) 32-48; R.M. PIQUER, *La clausura de las monjas: aproximación histórica y*

non completamente superata rispetto all'attuale contesto socio-culturale⁶². Contemporaneamente non mancavano voci di sorelle e di comunità, magari con minore eco delle prime, che ritenevano invece conformi alla propria forma di vita le disposizioni della clausura papale⁶³. Al di là delle norme specifiche, forse ciò che faceva maggiormente problema era il fatto stesso che la clausura in quanto "papale" fosse sentita come qualcosa di imposto dall'alto⁶⁴. «*Verbi sponsa Ecclesiae*. Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache» viene pubblicata il 13 maggio 1999, Ascensione del Signore⁶⁵; secondo un autorevole commentatore: «Gesù che ritorna al Padre richiama e giustifica in pienezza tutto il programma di vita di una monaca *abscondita cum Christo*»⁶⁶.

L'istruzione si presenta divisa in quattro parti, delle quali le prime due riguardano la clausura in modo specifico, mentre le altre due si soffermano sugli importanti capitoli della formazione, delle federazioni e sull'autonomia dei monasteri⁶⁷. La prima parte, riconfermando il valore dottrinale della *Venite seorsum*, si sofferma sul significato spirituale e ascetico della clausura (cf. *VSp* 2). Ciò che era stato adombrato nei documenti precedenti qui riceve una definizione più esplicita, riprendendo in alcuni punti lo stesso dettato di *Vita consecrata*. La contemplativa claustrale viene proposta come il tipo, l'immagine, della Chiesa Sposa nel mistero della sua dedizione e unione esclusiva al Signore, anche con il corpo, e perciò richiamo per tutti i fedeli alla vocazione fondamentale di ciascuno all'incontro con Dio e alla dimensione eucaristica della vita

psicologica, in *Studia monastica* 38 (1996) 1, 131-171; il già citato, R. LANFRENDINI, *La clausura: rinnovamento e tradizione*.

⁶² «La clausura, tal como se ha vivido durante siglos, tiene unas motivaciones no solamente religiosas sino principalmente socioculturales y simbólicas que se fundamentan en una antropología misógina. No solamente la monjas vivieron encerradas sino que las mujeres laicas también tuvieron *clausura doméstica*. La clausura se ha identificado siempre con la mujer por el mero hecho de serlo»: R.M. PIQUER, *La clausura de las monjas*, 166.

⁶³ Per es., M.F. ASCHMANN, *Le stanze del Re*, in *Forma sororum* 34 (1997) 288-304; 359-367; M.D. TOTAH, *The Undivided Heart: Another Look at Enclosure*, in *Cistercian Studies Quarterly* 33 (1998) 345-368.

⁶⁴ L. RENWART, *La clôture "papale" des moniales: de Venite seorsum à Verbi sponsa*, in *Vie consacrée* 72 (2000) 155: «Ne suffirait-il pas d'autoriser tous les monastères féminins de stricte clôture à rédiger eux-mêmes leurs constitutions, aux mêmes conditions et avec les mêmes contrôles et approbations que leurs homologues masculins? Les monastères désireux de conserver telle quelle la clôture "papale" pourraient décider de la garder, les autres seraient libres d'adopter la clôture stricte qui convient à leur cas».

⁶⁵ CIVCSVA, *Verbi Sponsa. Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache*, Città del Vaticano, 1999 (= *VSp* seguita dal numero di paragrafo).

⁶⁶ A. PIGNA, *Verbi sponsa. Una sintesi breve e completa*, in *L'Osservatore Romano*, 3 giugno 1999. Si vedano a riguardo anche le riflessioni di C.D. TIBERIO, *La clausura nella spiritualità di Chiara. Tra storia e profezia*, in *Chiara d'Assisi. Storia, memoria e attualità*, P. Maranesi (ed.), (*Convivium assisiense. Itinera franciscana* 4), Cittadella, Assisi 2012, 198-200.

⁶⁷ I commenti all'istruzione sono davvero tanti. Si segnala, per una presentazione analitica sia dal punto di vista teologico che normativo: A. MCGRATH, *Verbi sponsa: an instruction on the contemplative life and the enclosure of nuns. Issued by the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Some brief comments*, in *Periodica de re canonica* 91 (2002) 361-422. Per una lettura essenzialmente spirituale della prima parte: C. DURIGETTO, *Clausura e vita contemplativa oggi. Una proposta di lettura di Verbi Sponsa 1-8*, in *Forma sororum* 39 (2002) 66-79; 385-396.

cristiana (cf. *Vita consecrata* 59; *VSp* 3-4). La clausura «costituisce un segno della custodia santa di Dio per la sua creatura ed è, d'altra parte, la forma singolare di appartenenza a Lui solo, perché la totalità caratterizza l'assoluta dedizione a Dio» (*VSp* 5). Tutta la struttura del monastero è ordinata alla completa dedizione a Dio, esplicitando nelle forme esteriori l'autenticità della ricerca interiore (cf. *VSp* 5). Per questo il contributo che i monasteri danno alla vita della Chiesa è eminentemente spirituale e soltanto nella fedeltà alla propria identità realizzano la dimensione apostolica, loro propria, di testimonianza escatologica. Iniziative apostoliche dirette snaturano le finalità di un monastero di vita integralmente contemplativa (cf. *VSp* 6). L'esistenza delle monache «interamente donata al servizio della lode divina nella piena gratuità, proclama e diffonde per se stessa il primato di Dio e la trascendenza della persona umana [...]. È dunque un richiamo per tutti a “quella cella del cuore” dove ciascuno è chiamato a vivere l'unione con il Signore» (*VSp* 7). Il monastero è un dono per la Chiesa locale, di cui testimonia il volto orante (cf. *VSp* 8).

La clausura papale è poi affrontata dal punto di vista normativo nella II parte del documento, come un dono a tutela del “carisma fondazionale” della vita integralmente contemplativa (cf. *VSp* 9). Inoltre

«La clausura papale, per le monache, ha il significato di specificità della vita integralmente contemplativa femminile, che sviluppando singolarmente all'interno del monachesimo la spiritualità delle nozze con Cristo, diviene segno e realizzazione dell'unione esclusiva della Chiesa Sposa con il suo Signore. Una reale separazione dal mondo, il silenzio e la solitudine, esprimono e tutelano l'integrità e l'identità della vita unicamente contemplativa, perché sia fedele al suo carisma specifico e alle sane tradizioni dell'Istituto» (*VSp* 10).

Quindi siamo davanti ad un ulteriore sviluppo del legame fra clausura e vocazione, proposto a partire da *Ecclesiae sanctae*.

Continuando la linea di progressiva apertura, le norme, come richiesto da più parti, sono meno dettagliate e lasciate maggiormente al diritto proprio. Come già accennato, la diversità carismatica degli istituti e quindi il valore e la forza del diritto proprio hanno trovato la loro formulazione teologica e canonica soltanto dopo il Vaticano II. Quindi un istituto è responsabile della conservazione, della crescita e dello sviluppo del proprio patrimonio carismatico⁶⁸. È il carisma che definisce i criteri di separazione dal mondo nella vita contemplativa.

Si ribadisce che gli istituti di vita integralmente contemplativa (con riferimento a *PC* 7 e 16 e *CIC*, c. 607 §3) sono caratterizzati da tre elementi: l'orientamento esclusivo a Dio; l'esclusione di compiti esterni e diretti di apostolato e di partecipazione fisica a eventi ecclesiali; la separazione materiale, rispetto alla quale ogni cambiamento deve essere sottoposto all'approvazione della Santa Sede (cf. *VSp* 11). Soltanto questi seguono la clausura papale. I monasteri che hanno qualche forma di apostolato sono invitati ancora a mantenere la loro fisionomia principalmente o prevalentemente contemplativa, «impegnandosi in modo precipuo nella preghiera, nel progresso spirituale, nell'accurata

⁶⁸ Cf. Y. SUGAWARA, *Concetto teologico e giuridico del “carisma di fondazione” degli istituti di vita consacrata*, in *Periodica de re canonica* 91 (2002) 239-271.

celebrazione della liturgia, nell'osservanza regolare e nella disciplina della separazione dal mondo» (VSp 12) ma stabiliscono la loro clausura nelle costituzioni. Infine accogliendo i voti del sinodo, i monasteri della veneranda tradizione monastica, che si esprime in varie forme di vita contemplativa, seguiranno la clausura delle costituzioni o quella papale nel rispetto della loro indole (cf. VSp 13). Da notare che l'istruzione, pur considerando qui, senza dubbio, la clausura "monastica" non usa tuttavia il termine, presente in *Vita consecrata*, ma si attiene al dettato del CIC.

Rimane l'obbligo grave di coscienza per quanti infrangono la clausura, ma senza le pene che, sospese da *Venite seorsum* in vista del nuovo Codice, sono state da questo eliminate. I punti più innovativi in materia di clausura riguardano l'ampliamento dell'autorità concessa alla superiora maggiore. Adesso è la superiora ad esprimere il giudizio sull'opportunità degli ingressi e delle uscite, «valutandone con prudente discrezione la necessità, alla luce della vocazione integralmente contemplativa» (VSp 15). Alla superiora passano tutte le licenze ordinarie⁶⁹; con il consenso del suo consiglio, fino a una settimana; con l'autorizzazione dell'ordinario fino a tre mesi, superati i quali è necessaria la licenza della Santa Sede. Se alla superiora spetta la custodia immediata della clausura, all'intera comunità compete l'obbligo morale di tutelarla, promuoverla e osservarla: un elemento nuovo rispetto ai documenti precedenti, che riconosce una maggiore responsabilità alle monache stesse. Certamente l'autodeterminazione della comunità viene rafforzata: alla superiora sono ora attribuite prerogative prima riservate all'ordinario e a quest'ultimo sono attribuite prerogative prima riservate alla Congregazione, secondo una linea di cambiamento già osservata; permane tuttavia la limitazione al c. 665 § 1 (cf. VSp 17 § 2).

Tra i mezzi di comunicazione fanno il loro ingresso telefono cellulare e *internet*, il cui uso è lasciato alle disposizioni del capitolo conventuale «ad utilità comune», notando che «in quanti sono abituati al silenzio interiore, tutto ciò si imprime più fortemente nella sensibilità e nell'emotività, rendendo più difficile il raccoglimento» (VSp 20). Questo è uno dei passaggi che ha fatto più discutere, dal momento che alcuni vi hanno letto il rimando ad uno stereotipo antico che vede nella donna una persona fragile che deve essere protetta. Ma si confronti la riflessione di due monaci cistercensi sui rischi per la vita monastica dei mezzi di comunicazione digitali, in particolare riguardo a: «un impatto di *internet* su una vita di vero silenzio interiore e di preghiera: l'immagine in una vita di solitudine, di silenzio e di lontananza dalla città, provoca un rumore di fronte al quale la vita monastica è resa molto vulnerabile. L'immagine rimane nella memoria e nella preghiera ritorna, come anche tutte le possibilità di ricerca»⁷⁰. Esperienze come queste invitano a ridimensionare l'esclusività femminile di certe reazioni interiori per restituirle all'orizzonte inclusivo della vita propriamente contemplativa. Perciò nello stesso numero

⁶⁹ VSp 21: «Il Vescovo diocesano o il Superiore regolare non intervengono ordinariamente nella concessione delle dispense dalla clausura, ma soltanto in casi particolari, a norma della presente Istruzione».

⁷⁰ «Un impact de l'Internet sur une *vie de vrai silence intérieur et de prière*: l'image dans une vie de solitude, de silence et d'éloignement de la cité provoque un bruit face auquel la vie monastique est rendue très vulnérable. L'image demeure dans la mémoire et lors de la prière, elle revient, comme aussi toutes les possibilités de recherche»: fr. MARIE - fr. CÉSAIRE, *Présence du monde sur la toile et séparation du monde. Le dilemme monastique vu sous l'aspect de la formation*, in *Vies consacrées* 80 (2008) 4, 281 (corsivi degli autori, la traduzione è nostra).

dell'istruzione viene raccomandato un uso dei mezzi di comunicazione prudente e sobrio, si può infatti «svuotare il silenzio contemplativo quando si riempie la clausura di rumori, di notizie e di parole». È un rimando al c. 666 del *CIC*. Ciò che già si profilava all'orizzonte con la *Venite seorsum* ormai è un fatto: la clausura materiale non esaurisce più la separazione dal mondo, poiché oggi una delle forme di penetrazione più pervasiva del mondo avviene attraverso gli strumenti digitali. Da questi mezzi viene toccato un punto profondo, che è la clausura del cuore.

La pubblicazione di *Verbi sponsa* fu accolta positivamente dalla maggior parte dei monasteri, ma non mancarono voci di dissenso amplificate dai mezzi di comunicazione sociale⁷¹. Il documento si muove lungo il solco della tradizione, con uno sforzo di apertura e di cambiamento alle istanze avanzate nel corso del sinodo e recepite nell'esortazione *Vita consecrata*, ma anche con una certa prudenza, forse con qualche preoccupazione per le derive nella gestione della clausura papale da parte di non poche comunità. Lo sforzo fu ritenuto da alcuni insufficiente sia sul piano normativo, perché pur ampliando il potere decisionale della superiora, non rispondeva che parzialmente alle richieste emerse nel sinodo, sia mantenendo una differenza fra superiore maggiore maschile e femminile, sia nel persistere di alcuni passaggi giudicati superati riguardo alla condizione e autocoscienza della donna. La clausura papale con le sue leggi più restrittive applicate soltanto alla vita contemplativa di ambito femminile veniva vissuta in fondo nella prospettiva di una discriminazione inaccettabile, veicolando ancora un'idea di donna "fragile", bisognosa di protezione e quindi relegata a un ambito per così dire domestico. È un fatto che la clausura papale abbia conosciuto nella storia motivi difensivi e impositivi, tuttavia bisogna riconoscere che una tale prospettiva rivela una certa tendenza all'egualitarismo che, se comprensibile come reazione a un passato fin troppo recente, non riscatta la specificità delle differenze fra uomo e donna, la ricchezza di tali differenze, e la diversità dei carismi, alcuni dei quali non hanno corrispettivi maschili e femminili (l'*ordo virginum*, per esempio). Che la donna, tra l'altro, manifesti più efficacemente il mistero della Chiesa Sposa è nell'ordine dei "segni" e dei carismi, non nell'ordine di un diverso grado di dignità della donna rispetto all'uomo, per quanto esista all'interno della Chiesa una questione femminile presente in *Verbi sponsa* anche con la restrizione dei poteri decisionali della superiora⁷². La stessa immagine biblica, per quanto si voglia carica di sfumature maschiliste, si riferisce essenzialmente all'unicità di un rapporto affettivo esclusivo che riguarda in egual misura gli uomini come le donne.

Nella prima parte dell'istruzione venivano poi rilevate indebite sovrapposizioni di significato fra clausura e preghiera, clausura e vita contemplativa⁷³. La clausura non può essere un assoluto e non è ciò che fa crescere *ipso facto*, ma ciò che aiuta a custodire le

⁷¹ Cf. P.S. NESTI, *Nell'asceti e nella preghiera del monastero un'anticipazione della Chiesa escatologica*, in *L'Osservatore Romano*, 21 novembre 1999.

⁷² Cf. anche S. RECCHI, *L'istruzione Verbi sponsa e la vita contemplativa claustrale*, in *Vita consecrata* 36 (2000) 2, 166-167.

⁷³ Tra gli altri, cf. A. DALL'OSTO, *Istruzione «Verbi sponsa» sulla clausura. Documento che non soddisfa*, in *Testimoni* 16 (1999) 19-27; C. AVAGNINA, *Il mezzo al posto del fine*, in *Testimoni* 18 (1999) 9-12; R. LANFREDINI, *La clausura: rinnovamento e tradizione*, 424-433; M.A. ESCRIBANO ARRÁEZ, *Reflexiones sobre la instrucción «Verbi sponsa» in Carthaginiens. Revista de Estudios e Investigación* 33-34 (2002) 321-344.

condizioni che permettono di crescere nella carità, fine della vita cristiana, in una forma di vita specifica come quella contemplativa.

Verbi sponsa vedeva la luce in un momento di sofferenza delle comunità che nel corso del tempo si è fatto più acuto. Il documento non è riuscito ad arginare il malessere e le esperienze creative nell'ambito della clausura papale. Negli anni è emerso con più chiarezza che la crisi della clausura – come accennato all'inizio – è soltanto il sintomo di una crisi più profonda, che riguarda la vita contemplativa e in particolare quella claustrale nel suo complesso, in un contesto socio-culturale soggetto non soltanto a cambiamenti veloci, ma anche qualitativi. Non siamo in un'epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d'epoca, ha ribadito più volte il Papa: «uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza»⁷⁴, che non può non coinvolgere anche la vita contemplativa e il suo significato nel mondo contemporaneo. Come è stato lucidamente rilevato già diversi anni fa:

«Nel passato la vita contemplativa trovava soprattutto nella visione della *fuga mundi* il suo centro ascetico e organizzativo. La coscienza teologica moderna, ricucendo il legame tra vita contemplativa ed esperienza storica attuale, comprende quella vita non al di fuori della storia, ma al contrario, la vede ricevere senso e funzione all'interno di questa e della missione che la Chiesa svolge nel mondo. [...] L'ideale contemplativo [...] si giustifica nella coscienza ecclesiale attuale [...] come l'intento di svolgere un dialogo profondo, nascosto, esigente e selettivo con lo stesso mondo. I contemplativi non chiudono i loro occhi sugli avvenimenti umani, ma sono chiamati a riportarli al loro senso più pieno nella prospettiva della salvezza. Lo stato canonico delle monache claustrali è una forma storica concreta di vivere quell'atteggiamento fondamentale. Esso è eretto a segno eminente e a testimonianza visibile del valore della contemplazione che la Chiesa offre al mondo»⁷⁵.

L'ordine clariano, in particolare, sembra attraversato qua e là da quello che potremmo definire un «certo stato di incertezza identitaria»⁷⁶, storicamente comprensibile anche come reazione a secoli in cui l'indole francescano-clariana della nostra forma di vita è stata appiattita sull'elemento esclusivamente claustrale. A volte la domanda identitaria – confondendo i piani di un corretto procedimento scientifico – si è rivolta alla ricerca storica, assumendone *tout court* gli esiti in modo semplicistico, o al contrario, rifiutandoli del tutto col conseguente irrigidimento e inasprimento di alcune posizioni. Sembra mancare talvolta il discernimento nel dialogo con le realtà socio-culturali che ci circondano ed è assente o insufficiente il confronto con la tradizione, considerata del tutto superata rispetto alle esigenze del presente. Cogliere la vitalità di questa forma di vita nella Chiesa, ciò che custodisce, manifesta e annuncia del Vangelo agli uomini e alle donne del

⁷⁴ FRANCESCO, *Discorso alla curia romana per gli auguri di Natale*, 21 dicembre 2019. Ma si veda anche il discorso all'incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, cattedrale di S. Maria del Fiore, Firenze, 10 novembre 2015.

⁷⁵ S. RECCHI, *L'istruzione Verbi sponsa*, 170.

⁷⁶ FRANCESCO, *Cambiamo!*, prefazione di A. Spadaro, Solferino, Milano 2020, 196-197.

nostro tempo è un processo oggi ineludibile e non può non confrontarsi con la memoria del passato, dialogare con le proprie radici per «frequentare il futuro»⁷⁷. Si tratta di una tensione mai superabile fra antico e nuovo, fra ciò che può essere eliminato o adattato e ciò che essendo inerente alla natura stessa di un istituto religioso non può essere oggetto di cambiamento, se non attraverso la trasformazione dell'istituto stesso⁷⁸.

4.2 «La vita monastica e il suo significato nella Chiesa e nel mondo di oggi»: Plenaria della CIVCSVA

Non senza ragione, dunque, si svolgeva nel 2008 presso la CIVCSVA una Plenaria che aveva come tema: «La vita monastica e il suo significato nella Chiesa e nel mondo di oggi», con particolare attenzione alla vita contemplativa femminile. Si parlò di aspetti peculiari della tradizione monastica, quali la ricerca radicale di Dio e l'amore appassionato per Cristo; la centralità della Parola di Dio; la degna celebrazione della liturgia delle ore e dell'Eucaristia; la vita fraterna e la condivisione dei beni materiali e spirituali; l'apertura agli ospiti che desiderano partecipare alla vita spirituale della comunità⁷⁹. Tra i relatori Sebastiano Paciolla, sottosegretario della Congregazione, pronunciò una relazione che si occupava del monastero autonomo⁸⁰, poi riproposta all'incontro internazionale per i delegati e i vicari episcopali: «Vita consacrata in comunione», il 31 gennaio 2016. In quest'ultima accennò a un documento della Congregazione in merito alla vita contemplativa, in cui già da tempo avrebbero dovuto trovare posto le risultanze della Plenaria del 2008, riguardanti soprattutto il tema dell'autonomia, ma la cui pubblicazione era stata rallentata perché comportava delle integrazioni canoniche a *Sponsa Christi* che soltanto il Papa poteva concedere, non avendo la Congregazione potere legislativo⁸¹. L'iter del documento era stato ripreso con l'elezione di papa Francesco, il quale aveva ritenuto però opportuno ascoltare prima i monasteri, nella maturata coscienza ecclesiale di una più chiara partecipazione delle donne alle decisioni che riguardano in particolare loro stesse. Per questo, nel 2014 la CIVSCVA inviava un questionario ai monasteri di vita integralmente contemplativa, attraverso le federazioni, accompagnato da una lettera in cui si annunciava un anno dedicato alla vita consacrata in occasione del cinquantesimo anniversario del decreto *Perfectae caritatis* e «la revisione/elaborazione di alcuni

⁷⁷ FRANCESCO, *La forza della vocazione. Conversazione con Fernando Prado*, EDB, Bologna 2018, 100-105. Ricordo qui anche un'altra espressione illuminante che il Papa ha raccolto da Gustav Mahler: «La tradizione è la salvaguardia del futuro e non la conservazione delle ceneri», pronunciata in diverse occasioni, ad es. si trova nella *Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania*, 29 giugno 2019, nota 34 e testo.

⁷⁸ Emblematica a riguardo la vicenda del monastero di Lerma nella provincia di Burgos in Spagna, soppresso come monastero di clarisse perché vi si è manifestato un carisma diverso, riconosciuto all'istituto di diritto pontificio *Iesu communio*: cf. F.R. GARRAPUCHO scj., *La nascita di Iesu communio*, in [Testimoni 5 \(2012\) 13-15](#).

⁷⁹ Comunicato della plenaria: <http://www.gspa.it/work/Benedettine/PDF/ComunicatoPlenaria.pdf>. Alcuni interventi sono pubblicati nella rivista della CIVCSVA, *Sequela Christi* 8 (2008).

⁸⁰ La relazione aveva per titolo: «La vita monastica femminile: premesse giuridiche» e non fu pubblicata come gli altri contributi.

⁸¹ Cf. S. PACIOLLA, *Il Monastero autonomo tra potenzialità e limiti*, in *Sequela Christi* 43 (2017) 1, 125-136. Il testo è consultabile *on line* in versione non ufficiale: <https://www.vitanostra-nuovaciteaux.it/s-paciolla-il-monastero-autonomo-tra-potenzialita-e-limiti-appunti/>

importanti documenti relativi alla vita claustrale». Vi si affermava, inoltre, che il Papa aveva demandato alla Congregazione – per desiderio di molte sorelle claustrali – di elaborare una nuova istruzione sulla vita contemplativa e la clausura che aggiornasse o sostituisse la normativa in vigore. I temi implicati, oggetto del questionario, erano la formazione, l'autonomia dei monasteri e la clausura⁸². In particolare, la domanda circa la clausura era inquadrata nel più ampio tema della «Significatività evangelica della vita integralmente contemplativa nella Chiesa». La CIVCSVA chiedeva: «Quale profezia è chiamata a dare la vita integralmente contemplativa nella Chiesa e nella cultura contemporanea, secondo l'indole e la peculiarità carismatica del proprio Ordine? Come vivere e esprimere oggi la clausura: quale stile, segni e linguaggi devono essere privilegiati al fine di manifestare la vita integralmente contemplativa?». Pervennero al Dicastero 2596 risposte, sia di singoli monasteri come di gruppi o federazioni⁸³. Le risposte risultarono molto diversificate evidenziando la complessità del tema, «per il fatto che molto dipende dalla sensibilità e dall'esperienza di chi lo vive e di chi lo tratta, e anche della stessa idea di Vita consacrata che si possiede»⁸⁴. Esse, insieme all'apporto degli specialisti e a quanto già preparato, sono confluite nel testo della nuova costituzione e quindi nella sua istruzione applicativa *Cor orans*.

5. La Costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere*

«*Vultum Dei quaerere. Costituzione apostolica sulla vita contemplativa femminile*»: è stata già notata la novità nel titolo, che non fa riferimento a una caratteristica specifica come la clausura, ma alla vita contemplativa in quanto tale, e al suo nucleo essenziale, la ricerca mai finita del volto di Dio⁸⁵. La *Vultum Dei quaerere* è stata promulgata il 22 luglio 2016, giorno in cui la liturgia fa memoria di santa Maria Maddalena, elevata a festa da papa Francesco proprio in quell'anno con il titolo di “Apostola degli apostoli”⁸⁶, mentre è stata firmata dal Papa il 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo: due feste che hanno

⁸² CIVCSVA, Lettera “*Pace a voi*”, 29 aprile 2014, Prot. 28513/2014.

⁸³ Qualcosa delle risultanze del questionario si può leggere in *Vita consacrata in comunione. Atti dell'incontro internazionale*, Roma, 28 gennaio - 2 febbraio 2016, in *Sequela Christi* 42 (2016) 1, 251-332. In particolare si veda la relazione di J. R. CARBALLO, *La clausura: una vita per amore dello Sposo*, in *ivi*, 296-318.

⁸⁴ *Ivi*, 297.

⁸⁵ Cf. J. R. CARBALLO, *Vultum Dei quaerere*, 19-21; cf. anche C.M. FUSCIELLO, *La legislazione nell'ordine di santa Chiara dal primo Codice di Diritto canonico alla Vultum Dei quaerere. Appunti di studio*, in *Forma Sororum* 55 (2018) 176-191; 194-215.

⁸⁶ «Per espresso desiderio del Santo Padre Francesco, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato un nuovo decreto, datato 3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, con il quale la celebrazione di Santa Maria Maddalena, oggi memoria obbligatoria, sarà elevata nel Calendario Romano Generale al grado di festa. La decisione si iscrive nell'attuale contesto ecclesiale, che domanda di riflettere più profondamente sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina. Fu San Giovanni Paolo II a dedicare una grande attenzione non solo all'importanza delle donne nella missione stessa di Cristo e della Chiesa, ma anche, e con speciale risalto, alla peculiare funzione di Maria di Magdala quale prima testimone che vide il Risorto e prima messaggera che annunciò agli apostoli la risurrezione del Signore»: *Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti: la celebrazione di santa Maria Maddalena elevata al grado di festa nel Calendario Romano Generale*, 10 giugno 2016.

per tema l'apostolato, rimandando alla vita contemplativa come annuncio e testimonianza del risorto⁸⁷. La *Vultum Dei quaerere* si propone, pertanto, come un aiuto ai monasteri per rinnovare la loro vita e la loro missione nella Chiesa e nel mondo (cf. *VDq* 36) che tenga conto

«sia dell'intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa stessa negli ultimi decenni, alla luce degli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, sia delle mutate condizioni socio-culturali. Questo tempo ha visto un rapido progresso della storia umana: con essa è opportuno intessere un dialogo che però salvaguardi i valori fondamentali su cui è fondata la vita contemplativa, la quale, attraverso le sue istanze di silenzio, di ascolto, di richiamo all'interiorità, di stabilità, può e deve costituire una sfida per la mentalità di oggi» (*VDq* 8).

Il dialogo con il mondo è un tema che abbiamo visto ritornare più volte nel corso di questo studio. Il Papa non lo elude, ma lo pone come condizione della propria riflessione, perché da questo dipende la significatività evangelica della vita contemplativa oggi.

La costituzione si pone sulla linea di riforma della Chiesa inaugurata da papa Francesco nel documento programmatico *Evangelii gaudium*⁸⁸, nel quale afferma:

«Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un'accresciuta fedeltà alla sua vocazione [...]. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza "fedeltà della Chiesa alla propria vocazione", qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione»⁸⁹.

La testimonianza pubblica che le monache sono chiamate a dare al primato di Dio e della vita contemplativa costituisce la missione propria dei monasteri. Infatti, la capacità di esprimere la testimonianza pubblica a Cristo e alla Chiesa sua Sposa è il criterio ultimo per valutare la ragione d'essere di una comunità di vita contemplativa e perciò l'orizzonte di fondo di ogni altro discernimento, come viene affermato nell'istruzione applicativa (cf. *CO* 68). Con questa costituzione il Papa, in continuità con il magistero precedente, offre alla vita contemplativa femminile l'opportunità di una riflessione e di un approfondimento sui suoi elementi costitutivi, perché non basta alla vita contemplativa, per essere veramente tale, escludere opere dirette di apostolato.

La costituzione *Vultum Dei quaerere* si compone di due parti, che ripercorriamo brevemente per soffermarci più ampiamente sul tema della clausura⁹⁰. Una prima parte

⁸⁷ Ad es., cf. *VDq* 6.

⁸⁸ FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, esortazione apostolica, 24 novembre 2013, n. 26-27.

⁸⁹ Cf. anche S. CONOTTER, [Cor orans. L'Instruction sur la vie contemplative féminine](#), in *Vies consacrées* 4 (2018) 11-12.

⁹⁰ Commenti alla costituzione ne sono apparsi diversi. Mi limito a segnalare nell'ambito clariano: A.E. SCANDELLA, *Vultum Dei quaerere: le parole per la vita contemplativa femminile, tra continuità e novità*, in *Forma sororum* 54 (2017) 224-239; 265-275.

(nn. 1-37) è dottrinale, una seconda parte, più breve (14 articoli), è dispositiva. Dopo aver richiamato l'orizzonte teologico della vita religiosa radicata nel battesimo, secondo gli sviluppi teologici dalla *Lumen gentium* in poi, la costituzione si sofferma sulla vita contemplativa nel suo carattere totalizzante. In particolare, riguardo alle donne consacrate

«che hanno orientato e continuano a orientare “tutta la loro vita e attività alla contemplazione di Dio” quale segno e profezia della Chiesa vergine, sposa e madre; segno vivo e memoria della fedeltà con cui Dio, attraverso gli eventi della storia, continua a sostenere il suo popolo» (VDq 3).

Il Papa fa riferimento soltanto a documenti conciliari e post conciliari (cf. VDq 7), dedicati dal magistero alla vita religiosa in genere e a quella contemplativa in particolare, di cui definisce gli elementi essenziali: la ricerca del volto di Dio e l'amore incondizionato a Cristo. Sono qui ripresi e ribaditi concetti e immagini già incontrati. Le donne contemplative rispondono all'amore con l'offerta di tutta la vita, divenendo voce della Chiesa e con la loro preghiera diventano collaboratrici di Dio stesso. Scegliendo di fissare lo sguardo sul Signore, nella solitudine abitata del chiostro e nella vita fraterna in comunità divengono immagine di Cristo che cerca l'incontro col Padre sul monte (cf. VDq 9).

Per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione descritto nei nn. 1-11, il Papa invita a riflettere e a fare discernimento su alcuni temi della vita consacrata in generale e della tradizione monastica in particolare, elencati al n. 12, che sono nell'ordine: la formazione, la preghiera, la Parola di Dio, l'Eucaristia e la Riconciliazione, la vita fraterna in comunità, l'autonomia, le federazioni, la clausura, il lavoro, il silenzio, i mezzi di comunicazione sociale e l'ascesi. Su ciascuno di questi temi il Papa interviene con una breve riflessione ed esortazione. Essi sono poi oggetto della parte dispositiva finale, il cui tono generale sembra avere più un carattere esortativo che impositivo. Vi ricorrono espressioni come: «I monasteri curino» (VDq, art. 3 § 1); «Le federazioni promuovano» (VDq, art. 3 §2); «I monasteri presteranno speciale attenzione» (VDq, art. 3 § 5) e così via. Qualcuno si è chiesto se la costituzione abbia un valore canonico⁹¹, ma a una lettura più attenta è possibile rintracciare proprio nel carattere esortativo e pastorale le categorie conciliari di discernimento, corresponsabilità e armonia che caratterizzano in modo particolare il governo della Chiesa nel pontificato di papa Francesco, per una riforma che parta da una conversione spirituale interiore che come tale non può essere imposta, ma soltanto suscitata⁹².

Innanzitutto il discernimento, che è tema centrale del pontificato: il Papa lo chiede alle comunità dopo averlo applicato per primo nella scelta di promulgare la costituzione (cf. VDq 8). Poi la corresponsabilità, che implica il coinvolgimento delle diverse figure istituzionali, secondo il proprio ruolo, nelle decisioni relative alla vita di un monastero (vescovo diocesano, badessa, presidente della federazione, ordinario religioso), ma è anche rimando alla collaborazione, alla consultazione ecclesiale e al coinvolgimento in un

⁹¹ Cf. J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La constitución apostólica Vultum Dei quaerere: anotaciones canónicas*, in *Ius communionis* 5 (2017) 268-283.

⁹² Cf. A. SPADARO, *Il governo di Francesco. È ancora attiva la spinta propulsiva del pontificato?*, in *La Civiltà cattolica*, 4085 (2020) 350-364.

cammino fatto insieme. Infine l'armonia, che il Papa applica al n. 12 rimandando alle disposizioni contenute negli articoli finali rispetto alle caratteristiche delle diverse famiglie carismatiche. Il termine non nuovo nella dottrina giuridica⁹³ coniuga in questo caso il principio della legge generale con il discernimento particolare, poiché ogni decisione deve essere attuata secondo la normativa generale, contro la quale non è possibile andare, ma nello stesso tempo deve tener conto delle situazioni particolari riguardanti ciascuna comunità⁹⁴.

La parte dispositiva si apre con gli artt. 1-2 derogando a tutti i canoni del *Codice di diritto canonico* che risultano direttamente contrari a qualsiasi articolo della costituzione; e ugualmente anche agli articoli dispositivi della *Sponsa Christi*, dell'istruzione *Inter praeclara* e dell'istruzione *Verbi Sponsa*. Inoltre specifica che la costituzione si rivolge alla Congregazione, che dovrà procedere con una istruzione attuativa, e a tutti i monasteri, federati o non federati. Tra le novità di maggiore impatto sulla vita dei monasteri, l'attenzione alla reale autonomia di vita, l'obbligo per ciascuna comunità di federarsi, insieme a un deciso rafforzamento delle strutture della federazione.

5.1 La separazione dal mondo e la clausura

La separazione dal mondo e la clausura sono accennate nella parte introduttiva della *Vultum Dei quaerere*. La clausura è uno dei dodici punti su cui il Papa invita le comunità a riflettere, e come tale è oggetto della parte dispositiva. Le comunità contemplative

«che nella forma della separazione dal mondo si trovano più intimamente unite a Cristo, [...] non propongono una realizzazione più perfetta del Vangelo, ma, attuando le esigenze del Battesimo, costituiscono un'istanza di discernimento e convocazione per tutta la Chiesa: segno che indica un cammino, una ricerca, ricordando all'intero popolo di Dio il senso primo ed ultimo di ciò che esso vive» (VDq 4).

La separazione dal mondo attuata dalle comunità contemplative esprime, quindi, l'indole escatologica della vita cristiana ma a partire da una realtà già presente. Ricollegandosi alla tradizione, il Papa afferma che la Chiesa «nella sua sollecitudine ebbe cura di custodire con un'adeguata disciplina, in base alla quale era prevista la clausura come custodia dello spirito e della finalità prettamente contemplativa che questi cenobi si proponevano» (VDq 5). Richiama poi l'istruzione della CIVCSVA, *Congregavit nos*, del 2 febbraio 1994, che ai nn. 10 e 34 sottolinea la coerenza fra separazione dal mondo e atmosfera quotidiana di raccoglimento e ribadisce i nn. 1-8 della *Verbi sponsa*, «mirabile sintesi storico-sistematica dell'intero Magistero supremo precedente sul senso missionario escatologico della vita claustrale delle monache contemplative» (VDq 7).

In tutte le occorrenze, la vita in clausura è letta in relazione alla finalità e alla missione dei monasteri. Anche riguardo alla formazione della persona contemplativa, si

⁹³ Si vedano ad es. nel *CIC* i cc. 245 § 1; 510 § 3; 587 § 3.

⁹⁴ Cf. J.F. REGORDÁN BARBERO, *La Constitución apostólica «Vultum Dei quaerere» sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales*, in *Commentarium pro Religiosis* 97 (2016) 309-320.

specifica che essa «tende a un'armonica condizione di comunione con Dio e con le sorelle, all'interno di una atmosfera di silenzio protetto dalla clausura quotidiana» (VDq 13). Il processo di recupero del significato della clausura a servizio della vita contemplativa, iniziato a partire dalla *Sponsa Christi* in modo timido e per certi versi ancora ambiguo, con la *Vultum Dei quaerere* si può dire ormai compiuto.

Il n. 31 tratta in modo specifico della clausura nell'ambito dei dodici punti di riflessione:

«La separazione dal mondo, necessaria per quanti seguono Cristo nella vita religiosa, ha per voi, sorelle contemplative, una manifestazione particolare nella clausura, che è il luogo dell'intimità della Chiesa sposa: “Segno dell'unione esclusiva della Chiesa sposa con il suo Signore, sommamente amato”.

La clausura è stata codificata in quattro diverse forme e modalità: oltre a quella comune a tutti gli Istituti religiosi, ve ne sono tre caratteristiche delle comunità di vita contemplativa, dette papale, costituzionale e monastica. La clausura papale è quella “conforme alle norme date dalla Sede Apostolica” ed “esclude compiti esterni di apostolato”. La clausura costituzionale viene definita dalle norme delle proprie Costituzioni; e la clausura monastica, pur conservando il carattere di “una più rigorosa disciplina” rispetto a quella comune, permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme più ampie di accoglienza e di ospitalità, sempre secondo le proprie Costituzioni. La clausura comune è la meno chiusa delle quattro. La pluralità di modi di osservare la clausura all'interno di uno stesso Ordine deve essere considerata una ricchezza e non un impedimento alla comunione, armonizzando sensibilità diverse in una unità superiore. Tale comunione potrà concretizzarsi in diverse forme di incontro e di collaborazione, soprattutto nella formazione permanente e iniziale».

Seguendo il dettato codiciale, la clausura viene definita quale manifestazione particolare della separazione dal mondo, caratteristica essenziale di ogni istituto religioso in quanto tale, che nella vita contemplativa canonica assume il senso di un segno escatologico, riprendendo quanto espresso già al n. 3 della stessa costituzione.

Viene enumerata la clausura monastica insieme a quella costituzionale e papale. Abbiamo già visto che si tratta di una espressione particolare di clausura costituzionale con caratteristiche definite sulla base della regola benedettina, come viene chiarito anche nella lettera inviata dalla CIVCSVA alle presidenti delle federazioni con riferimento al n. 13 di *Verbi sponsa*⁹⁵. Infatti, nel descriverla, si riprende il dettato dei nn. 12 e 13 di questa istruzione.

La pluralità dei modi di osservare la clausura all'interno dello stesso ordine, non come ostacolo ma come ricchezza che deve armonizzare sensibilità diverse in una unità superiore, applica un pensiero di papa Francesco proposto già durante il sinodo sulla vita consacrata, come indica la nota della costituzione, e poi riproposto sotto altre forme in *Evangelii gaudium*⁹⁶. Di fatto è una realtà già presente in alcuni ordini come quello benedettino. La clausura nella parte dispositiva è ripresa all'art. 10:

⁹⁵ Cf. CIVCSVA, *Alle Reverende Madri Presidenti*, 1 novembre 2016, Prot.Sp.R. L 20/2016.

⁹⁶ Si veda in particolare: *Evangelii gaudium* 117.

«Ogni monastero, dopo un serio discernimento e rispettando la propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni, chieda alla Santa Sede quale forma di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella vigente.

Una volta scelta e approvata una delle forme previste di clausura, ogni monastero abbia cura di attenersi e di vivere secondo ciò che essa comporta».

Si nota un richiamo a coerenza e autenticità, cioè a una corrispondenza tra forma e contenuto essenziale alla testimonianza evangelica. La Chiesa come madre provvida è disposta ad accogliere le istanze delle comunità che dopo «un serio discernimento» richiedessero una forma diversa di clausura da quella che hanno al momento in cui viene promulgata la costituzione. La necessità di sottoporre questo tipo di richiesta all'approvazione della Santa Sede indica un dato essenziale che spesso si dimentica: la vita contemplativa, come ogni altra forma di vita religiosa, è un dono dello Spirito alla Chiesa, che questa è chiamata a ricevere e custodire, quindi non è totalmente “a disposizione” delle monache⁹⁷. Ogni discernimento sulle sue dimensioni fondanti va confrontato con la tradizione ecclesiale⁹⁸. In questo senso va inteso il richiamo al rispetto della propria tradizione, e perciò di quanto esigono le costituzioni. Si fa appello alla responsabilità delle comunità perché riflettano sulle proprie prassi per valutare seriamente eventuali cambiamenti, ma alla luce della propria identità carismatica.

Legato alla clausura è il tema dei mezzi di comunicazione, per le implicazioni che comportano sulla separazione dal mondo:

«Nella nostra società la cultura digitale influisce in modo decisivo nella formazione del pensiero e nel modo di rapportarsi con il mondo e, particolarmente, con le persone. Questo clima culturale non lascia immuni le comunità contemplative. Certamente questi mezzi possono essere strumenti utili per la formazione e la comunicazione, ma vi esorto a un prudente discernimento affinché siano al servizio della formazione alla vita contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazione o di evasione dalla vita fraterna in comunità, né danno per la vostra vocazione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedicata alla contemplazione» (VDq 34).

Il Papa, oltre a richiamare il c. 666 del *CIC* riguardo all'uso prudente dei mezzi di comunicazione, steso per altro in un tempo molto diverso rispetto a quello attuale circa lo sviluppo della tecnologia digitale, prospetta una visione più ampia ponendo subito il tema sull'orizzonte di una “cultura digitale”. Non è solo il monito ad usare prudente discernimento nelle opportunità che oggi sono offerte tenendo conto sempre di evitare anche ciò che nuoce alla vita contemplativa. Più a fondo, è un invito a prendere coscienza

⁹⁷ Cf. S. PAOLINI, *El nuevo derecho de la vida contemplativa según la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: una posible lectura*, in *Ius canonicum* 58 (2018) 315.

⁹⁸ Cf. S. CANNISTRÀ, *Reflexiones sobre la Constitución*, 8-9; J.M CABESAZ CANAVATE, *La constitución apostólica Vultum Dei quaerere*, 274-275.

che «non si tratta più di usare gli strumenti digitali ma di vivere in un'era digitale»⁹⁹: così si esprimeva ancora papa Francesco nel dicembre del 2019 parlando alla curia romana nel tradizionale discorso di fine anno. Tutto questo si respira attraverso le mura della nostra clausura ma, soprattutto, plasma il pensiero, il modo di rapportarsi al mondo e agli altri di una giovane che si avvicina alla nostra vita e a volte alle vie stesse attraverso le quali si avvicina¹⁰⁰. Alcuni aspetti della cultura digitale impattano in modo significativo o realmente contrastano con altri elementi della vita monastica rischiando di fagocitarli o di svuotarli, se accostati senza discernimento. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze della cultura dell'immagine sul silenzio interiore e la preghiera in una vita che si nutre di Parola; alla percezione e al vissuto del tempo liturgico e del ritmo cadenzato di una giornata monastica rispetto alla velocità del digitale¹⁰¹; al rapporto visibilità/nascondimento; al possibile condizionamento sulla vita fraterna o ai contatti che si possono stabilire senza uscire materialmente dalla clausura, e alla loro qualità non necessariamente sostenuta da relazioni di persona, senza contare le possibili ricadute sull'immagine di sé o le conseguenze sui voti¹⁰². Si tratta, quindi, di un ambito che, se da una parte offre grandi opportunità anche per la formazione, pone tuttavia grandi sfide che vanno raccolte come nuove possibilità che ci vengono offerte per approfondire la grazia della vita monastica¹⁰³. Il tempo della pandemia da Covid-19, con tutto ciò che ha comportato riguardo all'uso del digitale, ha fatto balenare orizzonti impensabili fino a poco tempo fa. C'è un cambiamento in atto che bisogna innanzitutto conoscere. Il futuro è già dentro i nostri monasteri con le nuove generazioni che ne hanno varcato la soglia.

Da questi elementi si comprende quanto siano state grandi le attese riguardo all'istruzione applicativa per una disambiguazione di alcuni punti della costituzione, oltre le novità sull'autonomia dei monasteri e le federazioni.

5.2 L'istruzione *Cor orans*

«*Cor orans*. Istruzione applicativa della Costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere* sulla vita contemplativa femminile», inizia e quindi prende il titolo da una espressione usata dal Papa nella *Vultum Dei quaerere* ai nn. 5 e 17¹⁰⁴. È stata firmata il 1 aprile 2018, solennità della Resurrezione del Signore, ricorrenza significativa in continuità con la testimonianza delle contemplative espressa dalla *Vultum Dei quaerere*, che al n. 6 esplose in un grido accorato: «Carissime sorelle contemplative [...] Gridateci come

⁹⁹ FRANCESCO, *Discorso alla curia romana per gli auguri di Natale*, 21 dicembre 2019.

¹⁰⁰ Cf. FRANCESCO, *Christus vivit*, Esortazione apostolica postsinodale, 25 marzo 2019, nn. 86-90.

¹⁰¹ Per interessanti spunti di riflessione sull'uso del digitale nella Chiesa in tempo di Covid 19 riguardo alla liturgia, cf. M. RONDONOTTI - P.C. RIVOLTELLA, *Emergenze pastorali. La presenza delle tecnologie e del digitale nell'azione pastorale*, in *Tredimensioni* 18 (2021) 69-79.

¹⁰² Cf. G. RUGGERI, *Suora in whatsapp. Schede esperienziali per consacrate come esercizio di discernimento*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2020.

¹⁰³ Cf. A. LOUF, *La vita monastica oggi e domani*, in *Forma sororum* 37 (1996) 137.

¹⁰⁴ L'immagine è stata già usata da Paolo VI in uno storico discorso alle abbadesse e priore delle congregazioni benedettine d'Italia il 28 ottobre 1966, in *Insegnamenti di Paolo VI*, IV, Città del Vaticano 1966, 515-516.

Andrea a Simone: “Abbiamo visto il Signore” (cf. Gv 1,40); annunciateci, come Maria di Magdala il mattino della resurrezione: “Ho visto il Signore!” (Gv 20,18)»¹⁰⁵.

L’istruzione è stata pubblicata il 15 maggio 2018 con una conferenza stampa del segretario della Congregazione, José Rodriguez Carballo, e del sottosegretario, Sebastiano Paciolla¹⁰⁶. In quanto applicazione della costituzione *Vultum Dei quaerere* ha come obiettivo principale renderne chiare le disposizioni e determinare i procedimenti di attuazione, al fine di tutelare, salvaguardare e promuovere la vita contemplativa offrendo un aiuto al processo di rinnovamento di questa particolare modalità di vita religiosa, adeguando la legislazione alla vita e alle possibilità reali del monastero.

Notiamo anche che il suo valore è maggiore rispetto a quello dei documenti pubblicati da un qualsiasi dicastero competente, perché il testo è stato approvato dal Papa, come viene detto in conclusione: «Il giorno 25 marzo 2018 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione». Si tratta di un intervento previsto quando le Congregazioni prendono decisioni di maggiore importanza. Il Papa, inoltre, ha approvato alcuni articoli in forma specifica, secondo un *iter* prestabilito, che prevede la richiesta scritta con le dovute motivazioni da parte del Dicastero, il suo esame e la comunicazione della decisione adottata¹⁰⁷. Infatti, l’istruzione attua diversi cambiamenti normativi che riguardano l’ambito del governo e della vigilanza sui monasteri: la chiusura, l’amministrazione dei beni, la visita canonica e l’esclusione. L’introduzione è seguita da una parte riguardante le norme generali e quattro capitoli su altrettanti temi di grande importanza per la vita dei monasteri: il monastero autonomo, le federazioni, la separazione dal mondo, la formazione.

Nella parte introduttiva si afferma subito che la *Vultum Dei quaerere* non abroga la *Sponsa Christi*, che resta in vigore, eccetto le parti in diretto contrasto con essa. La chiarificazione è stata necessaria anche perché l’art. 1 della parte dispositiva della costituzione dava adito a una ambiguità interpretativa. Non essendo stata abrogata la *Sponsa Christi*, la legislazione seguente va considerata come sviluppo dei suoi contenuti, entrambi i documenti vanno letti «in un’ottica unitaria» spirituale, teologica e giuridica. Nelle: «Norme generali» si danno, caso unico in un documento di questo tipo, le definizioni dei termini usati nel corso del documento. Tra essi notiamo la parola «monaca», che, si chiarisce ancora una volta, non è più associata al voto solenne, ma identifica tutte le donne che professano con voto pubblico la vita contemplativa canonica nelle sue varie forme¹⁰⁸. Quest’ultima, riprendendo il dettato di *Sponsa Christi*, è definita

«la professione esterna della disciplina religiosa che, sia attraverso esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le occupazioni cui le monache devono attendere, è

¹⁰⁵ Come ricordato sopra, la costituzione è stata promulgata nella festa di S. Maria Maddalena.

¹⁰⁶ Per una presentazione essenziale, cf. S. PACIOLLA, *Oltre il già noto: l’istruzione applicativa* Cor orans, in *Forma sororum* 56 (2019) 76-87; ID., Cor orans. *Una vocazione nel cuore della Chiesa*, in *Sequela Christi* 44 (2018) 117-123.

¹⁰⁷ Cf. G. RURANSKI, *Verso il rinnovamento della vita contemplativa femminile*, in *Ius Ecclesiae* 29 (2017) 304-306.

¹⁰⁸ Per voto “pubblico” non si intende quello emesso davanti a un certo numero di persone, ma nel senso canonico di voto in un istituto religioso riconosciuto dalla Chiesa.

talmente ordinata alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l'azione possono facilmente e devono efficacemente essere imbevute dal desiderio di essa» (CO 4).

Le occupazioni esterne, che escludono l'apostolato attivo, devono associarsi ad attività qualificanti la vita interiore ordinata alla preghiera.

Le novità più rilevanti dell'istruzione riguardano la federazione e il ruolo della presidente, che si configurano come una istanza intermedia fra i monasteri e la Santa Sede, pur non essendo la presidente una superiora maggiore. Si tratta di provvedimenti legislativi che si rendevano opportuni a cinquant'anni dalla nascita delle federazioni e nel contesto della vita contemplativa femminile attuale. Come si è visto nel corso di questo studio, erano prospettive da tempo aperte. Nella stessa linea si situa la nuova attenzione all'autonomia "reale" dei monasteri, che attua quanto auspicato dal Concilio, ma di fatto disatteso. *Ecclesiae sanctae*, infatti, già dava indicazioni circa l'unione o soppressione di istituti o monasteri, raccomandando anche una conveniente preparazione spirituale, psicologica e giuridica, senza però stabilire chi se ne dovesse assumere la responsabilità¹⁰⁹. Un quarto dell'intera istruzione riguarda la formazione, che si conferma l'ambito più importante oggi anche per la testimonianza e la perseveranza nella vocazione.

5.3 La separazione dal mondo e la clausura nelle sue espressioni

La clausura e le sue forme vengono affrontate nel terzo capitolo, e significativamente inquadrata nella più ampia prospettiva della separazione dal mondo, che viene posta chiaramente al centro dell'attenzione come un aspetto fondamentale della vita contemplativa. Il capitolo si articola in sette paragrafi: I. Nozione e rilevanza per la vita contemplativa; II. I mezzi di comunicazione; III. La clausura; IV. La clausura papale; V. Normativa circa la clausura papale; VI. La clausura definita nelle costituzioni; VII. Normativa circa la clausura costituzionale.

Seguendo il *Codice* si ribadisce subito che la separazione dal mondo caratterizza la natura e la finalità degli istituti di vita religiosa, per i quali la clausura costituisce un obbligo di cui – ora si afferma chiaramente – «non esaurisce la portata» e corrisponde al dettato paolino di non conformarsi alla mentalità di questo mondo (cf. CO 156). Questo ci ricorda la sfida continua di una contemplativa, chiamata non alla *fuga mundi* quanto alla fuga dalla mondanità¹¹⁰, che si esercita in un discernimento quotidiano.

Il lettore attento riconosce spesso il dettato in materia dei documenti precedenti, che vengono ribaditi e talvolta ridefiniti: il valore della separazione dal mondo nell'ambito della vita contemplativa femminile, quale «segno dell'unione esclusiva della Chiesa-Sposa con il suo Signore, sommamente amato» (CO 157), che rimanda alla natura più essenziale

¹⁰⁹ «Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguardo la soppressione di un istituto o di un monastero, dopo aver vagliato tutte le circostanze, si porrà attenzione soprattutto ai seguenti punti nel loro insieme: il piccolo numero di religiosi relativamente agli anni d'esistenza, la mancanza di candidati da parecchi anni, l'età avanzata della maggior parte dei membri»: ES 41, che è alla base di CO 70, attraverso il rimando a VDq art. 8 e *Vita consecrata* 36-37.

¹¹⁰ Cf. E.GHINI, *La radice della clausura*, in *Il Regno - Attualità* 22 (2019) 642.

della Chiesa¹¹¹; la vita di ciascuna monaca tesa nel progresso spirituale come anticipazione della Chiesa escatologica «fissa nel possesso e nella contemplazione di Dio» (CO 158); la comunità del monastero come raffigurazione visibile della meta a cui tende l'intera comunità ecclesiale (cf. CO 159). Viene ribadito come la clausura sia una manifestazione particolare della separazione dal mondo, e sulla linea di *Ecclesiae sanctae* prima e *Verbi sponsa* poi, è definita alla luce della vocazione e missione ecclesiale delle contemplative, rispondendo all'esigenza, avvertita come prioritaria di stare con il Signore (cf. CO 160). La clausura è «lo spazio monastico separato dall'esterno e riservato alle monache» che è insieme spazio di silenzio e di raccoglimento in vista della ricerca del volto di Dio, «secondo il carisma dell'istituto» (CO 161). La clausura evoca la cella del cuore in cui ogni credente è chiamato a vivere l'unione con il Signore, e «dove la limitazione degli spazi e dei contatti opera a vantaggio dell'interiorizzazione dei valori evangelici» (CO 162). Essa non è solo un mezzo ascetico, ma un modo di vivere la Pasqua del Signore, cioè l'annuncio che tutti vivremo unicamente per Dio in Cristo (cf. CO 163).

Il testo è animato, tuttavia, da una prospettiva nuova. In questo senso, la clausura è definita come lo «spazio per l'uso e l'intimità delle monache» (CO 165), uno spazio da «tutelare» (CO 164) dall'accesso di estranei. Questo spazio deve essere separato in modo materiale ed efficace, ma ora spetta al capitolo conventuale determinare le modalità di tale separazione (CO 166). Ogni monastero è ancora una volta invitato a salvaguardare la propria fisionomia principalmente o prevalentemente contemplativa curando tutti quegli elementi della vita che favoriscono tale dimensione.

Significativa è la posizione del paragrafo secondo dedicato ai mezzi di comunicazione, anche se non presenta particolari novità rispetto a *Verbi sponsa*. La preoccupazione maggiore è volta alla salvaguardia del silenzio e del raccoglimento per la loro importanza nella vita contemplativa (cf. CO 168). Anche qui il richiamo alla vocazione e alla finalità di un monastero senza scendere in dettagli rimanda direttamente alla responsabilità e al discernimento delle comunità, che sono chiamate a decidere in capitolo l'uso dei mezzi di comunicazione. La sobrietà con cui viene affrontato l'argomento favorisce percorsi diversificati, aderenti alla realtà specifica di ogni comunità, la quale deve formulare un quadro di criteri orientativi per le scelte pratiche e particolari¹¹².

Il paragrafo terzo riprende in modo specifico l'aspetto della clausura affermando subito che ciascun monastero, nel rispetto della propria indole, definirà la clausura da seguire, se papale o costituzionale. In questo paragrafo ci sono le novità maggiori in materia, con le deroghe al *CIC*, cc. 667 § 4; 686 § 2 e l'abrogazione della limitazione presente in *VSp* 17 § 2 al c. 665 § 1 approvate in forma specifica dal Papa, che equiparano la superiora maggiore di un monastero al suo analogo maschile¹¹³. È un riconoscimento

¹¹¹ Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. *Sacrosantum Concilium* 2, in AAS 56 (1964) 97-98.

¹¹² Cf. CIVCSVA, *L'arte della ricerca del volto di Dio. Linee orientative per la formazione delle contemplative*, Città del Vaticano 2019, n. 112, ma si vedano i nn. 108-113 dove si fa esplicito riferimento alla cultura digitale e alla necessità di formarsi ai linguaggi, ai simboli e alle modalità di tale cultura e si danno alcuni criteri di base. Cf. anche J. R. CARBALLO, *Parliamo di formazione. Alla luce dell'arte della ricerca del Volto di Dio*, LEV, Città del Vaticano 2020, 141-143.

¹¹³ Cf. G. RURANSKI, *Verso il rinnovamento della vita contemplativa femminile*, 306-309.

importante sia dell'autorità della superiora, ma anche dell'autonomia di una comunità che può discernere soltanto dall'interno della propria forma di vita la reale necessità di lasciare la clausura. Il vescovo diocesano, in quanto ordinario del luogo, può entrare in clausura ed ha la facoltà di ammettervi, con il consenso della Superiora, altre persone (cf. *CO* 83g), ma non ha più la facoltà di dispensare per le uscite che ora spetta unicamente agli organi di governo della comunità (cf. *CO* 174-178). La superiora maggiore ha facoltà di dispensare dalla clausura per quindici giorni, superati i quali ha bisogno del consenso del suo consiglio. Può autorizzare l'assenza dal monastero di una monaca professa di voti solenni fino a un anno, con il consenso del suo consiglio «previo consenso dell'Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, dopo aver acquisito il parere del Vescovo diocesano o dell'Ordinario religioso competente». La superiora con il suo consiglio può concedere l'indulto di escaustrazione ad un professa di voti solenni fino a un anno, previo il consenso dell'ordinario dove la professa risiederà. Un'altra proroga dell'indulto di escaustrazione può essere concessa dalla presidente della federazione. L'indulto era facoltà della Santa Sede, che ora si è riservata unicamente il possibile prolungamento oltre i due anni. Il particolare aspetto della separazione dal mondo sarà verificato dai visitatori durante la visita canonica, condotta insieme dall'ordinario e dalla presidente federale come co-visitatrice. Questa parte dell'istruzione si conclude con una esortazione accorata alle monache a nome della Chiesa, per «l'altissima stima» che nutre verso la loro vocazione a «vivere fedelmente e con senso di responsabilità lo spirito e la disciplina della clausura» (*CO* 185).

Il paragrafo quarto si occupa della clausura papale, ribadendo i principi normativi della tradizione con maggiore sobrietà e con qualche novità. Al n. 188, si specifica che un istituto viene considerato di vita interamente contemplativa se i suoi membri orientano tutta l'attività interiore ed esteriore all'intensa e continua ricerca dell'unione con Dio specificando che ciò avviene «nel monastero» ed è rivolta «alla contemplazione del suo volto», due aggiunte rispetto all'analogo numero di *Verbi sponsa* 11a, che rafforzano il senso della stabilità. La partecipazione fisica a eventi ecclesiali e ministeri della comunità ecclesiale, che veniva del tutto esclusa da *Verbi sponsa* 11b, con il divieto di chiederla perché considerata una contro-testimonianza, ora è esclusa in via ordinaria ma non in assoluto, infatti è tolto il divieto: «Detta partecipazione, previo consenso del Capitolo conventuale, deve essere consentita soltanto per particolari occasioni dal vescovo diocesano o dall'Ordinario religioso del monastero». Viene così resa responsabile la comunità delle eventuali occasioni in cui questa partecipazione è accordata, ma possono consentirla soltanto quanti hanno il compito della vigilanza sull'osservanza della clausura¹¹⁴. La definizione delle modalità concrete di separazione materiale che un istituto attua, non solo in modo concreto e materiale, ma anche «radicale», con un richiamo rafforzativo, è definita dal capitolo conventuale, come prima, ma non più sottoposta all'approvazione della Santa Sede aggiungendo che essa deve essere in linea con il carisma dell'istituto.

¹¹⁴ Cf. *CO* 173: «Il Vescovo diocesano o l'Ordinario religioso vigilano sull'osservanza della clausura nei monasteri affidati alla loro rispettiva cura, aiutando la Superiora, alla quale ne spetta la custodia immediata». Notiamo la formulazione più sobria e meno difensiva di questo articolo rispetto all'analogo numero di *VSp* 21.

Il paragrafo quinto si occupa in particolare della normativa circa la clausura papale, specificando che essa può essere definita in senso più restrittivo nelle costituzioni o in altri codici aggiuntivi, ma in tal caso deve essere approvata dalla Santa Sede. Il n. 190 applica le disposizioni generali rimarcando la definizione della clausura come uno spazio da cui sono esclusi gli estranei, ma che

«deve essere uno spazio di silenzio e di raccoglimento, facilitato dall'assenza di opere esterne, dove possa svilupparsi con maggiore facilità la ricerca permanente del volto di Dio, secondo il carisma dell'istituto».

Né la liturgia né la *lectio divina*, che fa la sua entrata nella normativa, consentono l'uscita delle monache dal coro o l'entrata degli estranei, ma ora il divieto non è più assoluto, poiché in casi particolari il capitolo conventuale può giudicare eventuali eccezioni (cf. *CO* 191). Al n. 194, per la licenza di uscire e di entrare è stato cambiato il requisito della «giusta e grave causa» del c. 667 § 4, presente in *Verbi sponsa* 15, in «giusta causa», che è più ampio, ma ricordando che deve essere dettata da «vera necessità delle singole monache o del monastero» perché siano tutelate le condizioni richieste per la vita contemplativa con un appello alla «coerenza con la scelta vocazionale» fatta.

L'istruzione non fa alcun riferimento e non chiarisce il discusso art. 10 della *VDq* circa la possibilità da parte di un monastero di scegliere una forma di clausura diversa da quella vigente, che rimane una possibilità, essendo un dispositivo della costituzione, ma, come già accennato sopra, esso deve seguire la «propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni», cioè deve preservare l'identità carismatica del monastero¹¹⁵.

I paragrafi sesto e settimo si occupano della clausura costituzionale, che viene definita in modo più articolato rispetto a *Verbi sponsa*, esplicitando ora che essa ha sostituito nel diritto canonico la clausura papale minore di Pio XII (cf. *ivi* 205). Forse l'elemento più innovativo rispetto all'istruzione precedente è il chiarimento circa la clausura monastica (cf. *CO* 208-211) che, ora si afferma in modo esplicito, è una «peculiare espressione della clausura costituzionale».

Da notare che sono più numerosi i rinvii al carisma (cf. *CO* 186, 188, 189, 190) e al diritto proprio che vede accanto alle costituzioni i codici aggiuntivi (cf. *CO* 172, 201, 204), facilitando l'aggiornamento e la possibilità di una maggiore diversificazione all'interno di uno stesso ordine.

Conclusioni

Come si notava all'inizio, la separazione dal mondo, e in particolare l'aspetto materiale di essa che chiamiamo clausura, sono un fenomeno costante della vita contemplativa ma il significato e le modalità pratiche di attuazione appaiono diverse attraverso le epoche. Questa osservazione, proveniente da uno sguardo sulla storia bimillenaria della Chiesa, ha ricevuto una conferma nel percorso di questo ultimo secolo,

¹¹⁵ Cf. S. CANNISTRÀ, Preposito generale dei carmelitani scalzi, *Ancora sulla Cor Orans. Dubbi, obiezioni paure*, Lettera del 1 ottobre 2018 a tutte le sorelle carmelitane, Prot. 302/2018: https://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/preposito-generale/2018_ancora-sulla-cor-orans-dubbi-obiezioni-paure/

caratterizzato oltretutto da cambiamenti molto repentini. La clausura papale, oggetto specifico di questo studio, è stata ripetutamente confermata, ma si è trasformata sia in relazione al cambiamento dei fattori socio-culturali ed economici, sia in relazione all'autocomprensione della Chiesa maturata a partire dal Concilio Vaticano II. La clausura, come tutta la vita contemplativa, è stata interessata da un processo di ri-significazione o ri-comprensione che con la *Vultum Dei quaerere* ci sembra aver fatto un salto di qualità. Si è passati, sebbene molto gradualmente negli anni, da una legge fortemente restrittiva, imposta a una donna non riconosciuta nella sua capacità di autodeterminarsi, a una normativa intesa come tutela di uno spazio vitale ordinato alla ricerca di Dio, definito dall'indole propria della forma di vita contemplativa e abitato da donne in grado di gestire la propria vita come persone adulte e responsabili. La Chiesa ha riconosciuto che le chiavi della clausura si trovano all'interno dei monasteri femminili, più profondamente sono nel cuore di ciascuna contemplativa.

Le istanze tipiche della vita contemplativa sono un interrogativo per la mentalità contemporanea, in taluni casi una rottura, una alternativa umanizzante, oasi di gratuità in un dilagante efficientismo che scarta chi non produce. Nel mentre che la monaca/il monaco vive solo per Dio si attiva in lei/lui un processo di umanizzazione¹¹⁶. Dio, come origine e meta, e l'umano, nel suo spessore esistenziale e storico, sono i due orizzonti che ancora oggi la vita contemplativa in tutte le sue forme può indicare e testimoniare... se riesce a salvaguardare i suoi valori fondamentali.

Un vera separazione dal mondo, intesa nella sua consistenza di silenzio, raccoglimento, essenzialità, purificazione in vista del servizio divino, e il radicamento che essa comporta a livello interiore, ha una funzione imprescindibile nell'ordinamento di tutta la vita contemplativa alla sua missione ecclesiale. Le dinamiche psico-spirituali che così si attivano avviano, infatti, nella persona e nella fraternità processi di trasformazione orientati al primato esistenziale di Dio.

Nella vita integralmente contemplativa la clausura papale, inoltre, è letta in relazione al carisma fondazionale, quindi come parte integrante di questa forma di vita, che assumerà colore diverso nelle diverse famiglie.

Quest'ultimo dato costituisce un criterio che non può essere bypassato senza la perdita di identità o la sua trasformazione. La tutela di uno spazio fisico e interiore dipende da una identità chiara e da un saldo senso di appartenenza, non senza rinunce perché l'amore vincola. Sarà così possibile attraverso l'umile fatica del discernimento snidare la mentalità mondana che ciascuna porta dentro di sé e nelle relazioni fraterne, ma anche la falsa ricerca di sicurezze al riparo da ogni cambiamento – e le resistenze al cambiamento, nei sistemi chiusi, sono fisiologiche e rendono i cambiamenti lenti e impegnativi.

Si tratta di un processo continuo: viviamo in tensione – non tesa! – fra Dio e il fratello, l'eternità e la storia, in una porzione di mondo ma fuori dalle sue logiche... Poli ineliminabili, iscritti nel DNA del cristiano, nel dogma stesso dell'Incarnazione. In questo discernimento, ci avverte oggi la Chiesa, si gioca il rinnovamento spirituale delle comunità e la loro significatività in un mondo, che anche senza saperlo, ha un profondo bisogno di Dio.

¹¹⁶ Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1966, n. 22, in AAS 58 (1966) 1042-1043.

Fondamentale in tale processo è una formazione continua, che sia spirituale, pratica ma anche dottrinale, soprattutto oggi in cui mancano sempre di più le fondamentali conoscenze della fede cattolica, fino a qualche generazione fa ancora assicurate dal tessuto catechetico parrocchiale. Una formazione da attuarsi attraverso percorsi adeguati a tutti i livelli: quello iniziale, ripensando in particolare il lungo periodo di professione temporanea, perché le sorelle che oggi sono in formazione sono il futuro delle nostre comunità; il servizio dell'autorità; la formazione delle formatrici; la crescita dell'intera comunità. In questo ambito saranno sempre più insostituibili le federazioni.

«Riconosci la tua vocazione!» continua a ricordarci santa Chiara.

*Monastero Buon Gesù
Via Ghibellina, 4
05018 ORVIETO TR*